

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 giugno 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 26 maggio 2017.

**Definizione dei criteri e delle modalità con  
cui ripartire il fondo nazionale per il concor-  
so dello Stato agli oneri del trasporto pubblico  
locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto  
ordinario.** (17A04339) ..... Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 22 giugno 2017.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buo-  
ni ordinari del Tesoro a 365 giorni.** (17A04566) ... Pag. 4

DECRETO 27 giugno 2017.

**Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge  
sull'usura. Periodo di rilevazione 1° gennaio -  
31 marzo 2017. Periodo di applicazione dal 1° lu-  
glio al 30 settembre 2017.** (17A04580) ..... Pag. 4

DECRETO 27 giugno 2017.

**Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'ar-  
ticolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-  
gno 2017, n. 96, in materia di scissione dei paga-  
menti ai fini dell'IVA.** (17A04598) ..... Pag. 8


Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca

DECRETO 12 giugno 2017.


**Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Accade-  
mia della psicoterapia» ad istituire e ad attivare  
nella sede di Pescara un corso di specializzazione  
in psicoterapia.** (17A04332) ..... Pag. 10



<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>	
DELIBERA 22 giugno 2017.	
<b>Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016. (Delibera n. 5). (17A04595) ...</b>	<i>Pag.</i> 11
<b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b>	
DECRETO 7 dicembre 2016.	
<b>Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale. (17A04314).....</b>	<i>Pag.</i> 15
DECRETO 5 giugno 2017.	
<b>Modifica al decreto 6 maggio 2014 con il quale al laboratorio «Analytical Food», in Firenze, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (17A04336).....</b>	<i>Pag.</i> 18
DECRETO 5 giugno 2017.	
<b>Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», in Firenze, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (17A04337).....</b>	<i>Pag.</i> 20
DECRETO 8 giugno 2017.	
<b>Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP. (17A04327).....</b>	<i>Pag.</i> 22
DECRETO 8 giugno 2017.	
<b>Integrazione del decreto di riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato dell'8 ottobre 2012, e successive integrazioni e modificazioni e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Loazzolo». (17A04334).....</b>	<i>Pag.</i> 23
DECRETO 9 giugno 2017.	
<b>Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP. (17A04326).....</b>	<i>Pag.</i> 24
	DECRETO 14 giugno 2017.
	<b>Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio. (17A04328).....</b>
	<i>Pag.</i> 25
	DECRETO 14 giugno 2017.
	<b>Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago. (17A04329).....</b>
	<i>Pag.</i> 26
	DECRETO 14 giugno 2017.
	<b>Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Alto IGP. (17A04330).....</b>
	<i>Pag.</i> 27
	DECRETO 14 giugno 2017.
	<b>Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). (17A04331).....</b>
	<i>Pag.</i> 28
	<b>Ministero dello sviluppo economico</b>
	DECRETO 31 maggio 2017.
	<b>Modifica dell'art. 8, comma 1, del decreto 26 settembre 2001, recante: «Composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas». (17A04333).....</b>
	<i>Pag.</i> 29
	<b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>
	<b>Banca d'Italia</b>
	PROVVEDIMENTO 7 giugno 2017.
	<b>Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. (17A04325).....</b>
	<i>Pag.</i> 31



<b>Comitato interministeriale per la programmazione economica</b>	
DELIBERA 3 marzo 2017.	
<b>Parere sullo schema di contratto di programma 2016-2021 - parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (Delibera n. 13/2017). (17A04374).....</b>	<i>Pag.</i> 65
DELIBERA 3 marzo 2017.	
<b>Seconde linee guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016». (Delibera n. 26/2017). (17A04338) ..</b>	<i>Pag.</i> 67
<b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b>	
<b>Agenzia italiana del farmaco</b>	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolhelix» (17A04181).....	<i>Pag.</i> 69
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BuscofenAct» (17A04182) .....	<i>Pag.</i> 69
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscopan Reflusso» (17A04183) .....	<i>Pag.</i> 70
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (17A04184) .....	<i>Pag.</i> 70
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerino Gola ribes nero» (17A04185) .....	<i>Pag.</i> 72
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vapri-no» (17A04186).....	<i>Pag.</i> 72
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerino-Dek» (17A04187) .....	<i>Pag.</i> 73
Rettifica dell'estratto della determina n. 895/2017 dell'11 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe EG». (17A04226).....	<i>Pag.</i> 73
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortiflam» (17A04315).....	<i>Pag.</i> 75
<b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>	
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società «Versalis S.p.A.», in San Donato Milanese, per l'esercizio della centrale termoelettrica in Porto Torres. (17A04371) .....	<i>Pag.</i> 76
Avviso relativo al comunicato di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società «Versalis S.p.A.», in San Donato Milanese, per l'esercizio della centrale termoelettrica, in Mantova. (17A04372) .....	<i>Pag.</i> 76
<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>	
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 giugno 2017 (17A04567).....	<i>Pag.</i> 76
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 giugno 2017 (17A04568).....	<i>Pag.</i> 77
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 giugno 2017 (17A04569).....	<i>Pag.</i> 77
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 giugno 2017 (17A04570).....	<i>Pag.</i> 78
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 giugno 2017 (17A04571).....	<i>Pag.</i> 78
<b>Ministero dell'interno</b>	
Ripartizione del contributo compensativo a favore dei comuni per i minori introiti di imposte comunali sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. (17A04373).....	<i>Pag.</i> 79
<b>Ministero della salute</b>	
Comunicato di rettifica al provvedimento n. 222 del 21 aprile 2017, relativo al medicinale per uso veterinario «Sodio Cloruro 0,9% soluzione fisiologica». (17A04316).....	<i>Pag.</i> 79




Comunicato di rettifica al provvedimento n. 188 dell'11 aprile 2017, relativo al medicinale per uso veterinario «Suidestran», soluzione iniettabile per suinetti. (17A04317) ..... Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Febrifugam 20 Premix, 200 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per suini. (17A04318) ..... Pag. 79

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ketodolor 100 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini. (17A04319) ..... Pag. 79

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ragusano». (17A04335)..... Pag. 80



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2017.

**Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con il quale sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, modificativo ed integrativo del citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

Visto l'art. 1, comma 300, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato istituito l'Osservatorio per il trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013;

Considerato che i criteri di cui al comma 3 del richiamato art. 16-bis sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico,

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda ed il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

Considerato il ruolo fondamentale svolto dall'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, quale organismo tecnico di raccordo fra lo stato centrale e gli enti territoriali ai fini del monitoraggio dei dati del settore;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3 del richiamato art. 16-bis, è stato emanato in data 11 marzo 2013 ed all'art. 4, comma 1, prevede che le percentuali di ripartizione, di cui alla tabella 1 ad esso allegata, come modificato per effetto dell'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014 sono rideterminate con cadenza triennale sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il trasporto pubblico locale;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola è stato modificato ed integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

Tenuto conto dei dati economici e trasportistici degli anni 2012, 2013 e 2014, prodotti dall'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e contenuti nella relazione alle Camere del 2015;

Considerato che in data 29 settembre 2016 la Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha evidenziato «l'esigenza di rivedere i criteri che a normativa vigente, sono stati definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, anche sulla base delle previsioni dell'art. 16-bis che ne consente la revisione proprio a partire dal 2016, nella direzione di una mitigazione dei principi di penalizzazione dei principi recati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2013»;

Considerato che in data 10 novembre 2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha evidenziato che «Le Regioni, altresì, ritengono che non possa essere oggetto di intesa l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che le percentuali di ripartizione, di cui alla tabella 1 ad esso allegato, sono rideterminate con cadenza triennale sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il TPL. Ciò perché i dati economici e trasportistici sino a oggi acquisiti non sono sufficienti a motivare una nuova ripartizione «base» del fondo.»;

Considerato che gli stessi enti territoriali hanno rappresentato che gli indicatori, attualmente utilizzati, se non mitigati, potrebbero produrre a regime, per talune Regioni, nonostante il processo di efficientamento attivato con esito positivo, penalizzazioni e minori trasferimenti che comprometterebbero l'efficientamento stesso e con esso la regolarità e la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale;

Tenuto conto che in ogni caso la rivisitazione degli obiettivi annuali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non può prescindere da un efficientamento del settore progressivo e strutturale;



Considerato, pertanto, necessario apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, al fine di ovviare alle criticità rappresentate dalle Regioni;

Vista l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 19 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario» è sostituito dall'articolo di seguito riportato:

«Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto *a*) del richiamato art. 16-*bis*, finalizzato a conseguire «un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico» e del punto *c*) finalizzato a conseguire «la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata» è verificato attraverso l'incremento annuale del «load factor» calcolato su base regionale con il seguente indicatore: numero di passeggeri trasportati/chilometri di servizio. L'indicatore in parola è verificato introducendo un fattore di conversione per le diverse modalità di trasporto.

L'obiettivo misurato con il presente indicatore si intende raggiunto se il rapporto è incrementato rispetto al valore dell'anno precedente oppure se è incrementato rispetto al valore della media dei tre anni precedenti.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto *b*) del richiamato art. 16-*bis*, finalizzato a conseguire «il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi» è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di almeno lo 0,015 per rapporti di partenza inferiore o uguali allo 0,20 ovvero 0,01 per rapporti di partenza superiore allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35.

L'obiettivo misurato con il presente indicatore si intende raggiunto se l'incremento previsto è raggiunto rispetto all'anno precedente ovvero rispetto alla media dei tre anni precedenti..

Qualora l'incremento del rapporto di cui ai precedenti periodi, sia superiore all'obiettivo minimo previsto, viene considerato negli anni successivi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Incrementi inferiori, rispetto allo stesso obiettivo, pur comportando l'applicazione della penalità per l'anno di riferimento, sono considerati negli anni successivi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Per le regioni aventi un rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura superiore allo 0,35, è ammissibile una riduzione del rapporto, che comunque non può essere inferiore allo 0,35, non superiore a 0,025. Tale riduzione deve essere recuperata nel biennio successivo all'anno in cui si è verificata, pena l'applicazione della penalità.

Lo scostamento tra i valori degli indicatori relativamente al rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Per le regioni aventi un rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura inferiore allo 0,35 tale arrotondamento viene effettuato per eccesso alla terza cifra decimale.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto *d*) del richiamato art. 16-*bis*, finalizzato a conseguire «la definizione di livelli occupazionali appropriati» è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto *e*) del richiamato art. 16-*bis* finalizzato a conseguire «la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica» è verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti.

Alle regioni che hanno subito eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, i criteri di penalizzazione di cui al presente decreto non si applicano nell'anno in cui l'evento si è verificato e nell'anno successivo, qualora si protragga lo stato di emergenza. Inoltre, per tali Regioni, è sospesa per un anno l'applicazione della penalità riferita all'anno precedente.

Qualora in un anno si verifichi in una regione un evento straordinario di carattere internazionale, che comporti un incremento del numero dei passeggeri superiore o uguale al 10 per cento rispetto al numero dei passeggeri dell'anno precedente, tale anno non è preso in considerazione ai fini della verifica degli indicatori di cui al presente articolo. Ai fini della medesima verifica si prende a riferimento l'anno precedente a quello dell'evento.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti periodi, relativi all'intero complesso dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità di cui al successivo art. 5.

Alla determinazione dei ricavi concorrono anche le eventuali compensazioni per le agevolazioni tariffarie sostenute dalle Regioni e dagli enti locali».



## Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Ripartizione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario» è sostituito dell'articolo di seguito riportato: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata sono ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno le risorse stanziato sul fondo.

La ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente è effettuata per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate alla Tabella 1 e per il residuo 10 per cento sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3.

A titolo di anticipazione il 60 per cento delle risorse stanziato sul Fondo è ripartito ed erogato alle Regioni sulla base delle percentuali di cui alla Tabella 1 e con le modalità indicate al comma 6 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il residuo 40 per cento delle risorse stanziato sul fondo è erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno.»

## Art. 3.

L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Riparto quota risorse subordinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1» è sostituito dall'articolo di seguito riportato: «La quota del 10 per cento delle risorse stanziato sul fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario è attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la percentuale di cui alla tabella 1.

Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati all'art. 1, la quota di cui al periodo precedente è assegnata integralmente.

Nel caso in cui gli obiettivi di cui all'art. 1 siano raggiunti parzialmente, alla regione è assegnata parte della quota di cui al comma 1, con le percentuali di seguito riportate:

a) 30 per cento per una offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

b) 60 per cento per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) 10 per cento per la definizione di livelli occupazionali appropriati.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti periodi si provvede ai sensi del successivo art. 5.

Le decurtazioni delle risorse finanziarie, accertate a seguito della verifica di cui ai periodi precedenti, sono applicate con il decreto di riparto di cui all'art. 16-bis,

comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, relativo all'anno successivo a quello in cui è effettuata la citata verifica.

A decorrere dal 2017, il piano di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, tiene conto delle eventuali correzioni, comunicate dalle aziende di trasporto pubblico locale all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, dei dati utilizzati l'anno precedente per la verifica degli indicatori di cui sopra con l'eventuale conseguente integrazione o riduzione delle risorse attribuite alle regioni interessate.»

## Art. 4.

L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Adempimenti successivi», è sostituito dall'articolo di seguito riportato: «Le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, impegnate nell'anno di competenza, sono destinate al fondo per essere ripartite l'anno successivo in conto residui.»

## Art. 5.

L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Monitoraggio e verifiche a regime», è sostituito dall'articolo di seguito riportato: «Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244/2007.

Lo 0,025 delle quote spettanti alle Regioni a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, ai sensi degli articoli 2 e 3, è accantonato annualmente per essere destinato alla creazione della banca dati ed al sistema informativo pubblico nelle diverse istanze centrali e periferiche regionali necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1)».

Roma, 26 maggio 2017

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri*  
BOSCHI

*Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti*  
DELRIO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne  
prev. n. 1385




TABELLA 1

*Percentuali di riparto base*

Regione	Percentuale
Abruzzo	2,69%
Basilicata	1,55%
Calabria	4,28%
Campania	11,07%
Emilia-Romagna	7,38%
Lazio	11,67%
Liguria	4,08%

Lombardia	17,36%
Marche	2,17%
Molise	0,71%
Piemonte	9,83%
Puglia	8,09%
Toscana	8,83%
Umbria	2,03%
Veneto	8,27%
Totale	100,00%

17A04339

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2017.

#### Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il decreto n. 46478 dell'8 giugno 2017, che ha disposto per il 14 giugno 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 46478 dell'8 giugno 2017 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a -0,351%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,357.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,599% e a 0,647%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A04566

DECRETO 27 giugno 2017.

**Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2017. Periodo di applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2017.**

IL CAPO DELLA DIREZIONE V  
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2016, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 27 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2017 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;





Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2017.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2017 - 30 giugno 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2017

Il capo della direzione: MARESCA



Allegato A


**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)**  
 MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE  
 PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA  
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2017  
 APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2017

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>	<i>TASSI SOGLIA (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,29	18,1125
	oltre 5.000	9,07	15,3375
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,86	24,8600
	oltre 1.500	15,45	23,3125
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE	fino a 50.000	7,60	13,5000
	da 50.000 a 200.000	5,48	10,8500
	oltre 200.000	3,52	8,4000
FACTORING	fino a 50.000	5,12	10,4000
	oltre 50.000	2,88	7,6000
CREDITI PERSONALI		10,33	16,9125
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,58	17,2250
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,45	18,3125
	oltre 15.000	9,33	15,6625
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	7,65	13,5625
	oltre 25.000	6,70	12,3750
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		4,06	9,0750
		3,48	8,3500
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,98	13,9750
	oltre 25.000	4,24	9,3000
CREDITO FINALIZZATO		10,05	16,5625
CREDITO REVOLVING	fino a 10.000	16,37	24,3700
	oltre 10.000	12,04	19,0500
FINANZIAMENTI RATEALI CON CARTE DI CREDITO		12,75	19,9375
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		2,79	7,4875
		2,43	7,0375

**AVVERTENZA:** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2016 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE  
EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

*Nota metodologica*

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella — che è stata definita sentita la Banca d'Italia — è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (1).

Le nuove Istruzioni hanno comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: all'interno della categoria «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale» viene introdotta una nuova sottocategoria denominata «finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori». Alle due sottocategorie viene data unica evidenza e viene cambiata la denominazione in «anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione» e i relativi TEGM sono raggruppati in tre classi di importo (fino a 50.000 €; da 50.000 € a 200.000 €; sopra 200.000 €).

La categoria «credito finalizzato» viene individuata con un'unica distribuzione.

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaitalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/>)

Sono state cambiate le classi di importo relative alla categoria «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione»: fino a 15.000 €; oltre 15.000 €.

La categoria «credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito» viene suddivisa in due distinte sottocategorie di cui viene data separata evidenza: «credito revolving» e «finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito». Della sottocategoria «credito revolving» viene cambiata la classe di importo (fino a 10.000 €; oltre 10.000 €). La sottocategoria «finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito» viene rappresentata con un'unica distribuzione e ne viene cambiata la denominazione in «finanziamenti rateali con carte di credito».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.


Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

*Rilevazione degli interessi di mora*

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accessi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

17A04580



DECRETO 27 giugno 2017.

**Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, che ha istituito l'obbligo di effettuazione di un apposito versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, prevedendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha stabilito modalità e termini per il versamento dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 semplificando i requisiti necessari per avvalersi della procedura di rimborso prioritario dell'imposta;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2016;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 allargando l'ambito di ap-

plicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché alle società incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le relative modalità di attuazione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L118 del 6 maggio 2017, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020, il meccanismo della scissione dei pagamenti sia applicato dalle pubbliche amministrazioni, dalle società da queste controllate e dalle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB;

Decreta:

Art. 1.

*Attuazione dell'art. 1  
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. (*Principi generali*). — 1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società ivi contemplate, di seguito «pubbliche amministrazioni e società», e per le quali tali soggetti non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.


2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle società cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile».

b) All'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima»;

c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono inserite le parole «e le società»;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.»;



3) al comma 1 le parole «Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano» sono sostituite dalle seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal comma 01, i soggetti ivi contemplati possono annotare»;

4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell'imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto.

2-ter. Resta fermo quanto previsto per le banche dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2004, nonché, per le società assicurative, dal decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1989.»;

d) dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (*Individuazione delle pubbliche amministrazioni*). — 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2016.

2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Art. 5-ter (*Individuazione delle società*). — 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo elenco. Le società interessate possono, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco, segnalare

eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento. L'elenco definitivo è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.

3. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

4. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

5. Nell'ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c), dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni locali di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime.»;

e) all'art. 7, comma 1, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono inserite le parole «e delle società»;

f) all'art. 8, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono inserite le parole «e delle società».

## Art. 2.

### *Efficacia*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017.

3. In sede di prima applicazione, al fine di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, le società ivi



contemplate, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, possono annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017.

4. Per l'anno 2017 i soggetti di cui all'art. 5, comma 01, effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell'anno precedente, dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2017

*Il Ministro:* PADOAN

17A04598

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 giugno 2017.

**Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Accademia della psicoterapia» ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara un corso di specializzazione in psicoterapia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di

cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui l'Istituto «Accademia della psicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Pescara - via Monte Midia, 10 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 30 maggio 2017, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che la proposta della Scuola introduce una serie di elementi, riguardanti sia costrutti teorici che prospettive di ricerca, che mostrano come al modello tradizionale di riferimento vengano aggiunte significative modificazioni di non comprovata diffusione nella comunità terapeutica e scientifica; che, pertanto, non sono presenti caratteristiche di riferimento e di riconoscimento del modello proposto dalla Scuola tali da poterlo considerare accettabile a norma di regolamento;

Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Accademia della psicoterapia», con sede in Pescara - via Monte Midia, 10 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

*Il Capo del Dipartimento:* MANCINI

17A04332



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 22 giugno 2017.

**Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016. (Delibera n. 5).**

### IL PRESIDENTE DEL COMITATO

(SU CONFORME DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE  
ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017)

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 n. 102065, recante la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2017, della somma di € 157.038.609 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2015, n. 130 che, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede la ripartizione, per il triennio 2015-2017 e quindi per corrente anno 2017, delle risorse recate dal medesimo articolo e l'utilizzazione di euro 120 milioni annui per le misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 100 del 24 marzo 2017 registrata presso la Corte dei conti in data 21 aprile 2017 fg. n. 1 - 1740, con la quale sono state adottate le disposizioni relative all'impiego delle somme stanziolate sul capitolo 1330, per gli interventi di cui alla legge n. 40 del 1999 relativi all'anno 2015, 2016 e 2017, salvo diversa disponibilità delle risorse finanziarie;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 con il quale sono state operate riduzioni agli stanziamenti sul capitolo 1330 per un totale di € 6.400.403,00;

Vista la delibera n. 01/2017 del 26 aprile 2017, con la quale il Comitato centrale, in attuazione della citata direttiva, ha provvisoriamente destinato la somma di € 75.657.524,28, al netto delle riduzioni di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017 e salvo eventuali integrazioni che potranno intervenire in corso d'anno per il pagamento, quale acconto delle riduzioni dei pedaggi pagati nell'anno 2016 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose nonché per il contenzioso pregresso e per le relative spese di procedura;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali da corrispondere ai soggetti avente titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato centrale, attraverso il sito internet [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) delle domande per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016;

Considerato, altresì, che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2016;

Delibera:

### Titolo I


#### DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le imprese, nonché le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 5, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla legge n. 40 del 1999 per i costi sostenuti per pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.

La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi autostradali, purché pari almeno a € 200.000, secondo quanto indicato al punto 6.

2. In nessun caso la riduzione compensata può essere superiore al 13% al valore del fatturato annuo.

3. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le



ore 02,00, ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 5, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalità indicate al punto 7. Qualora una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 5, lettera *b*), o un raggruppamento, di cui al punto 5, lettere *c*), *d*) o *e*), non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopraccitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata, purché le cooperative, i consorzio, le società consortili o i raggruppamenti a cui le stesse afferiscono, forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

4. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

5. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2015 ovvero nel corso dell'anno 2016:

*a*) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

*b*) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

*c*) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;

*d*) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge n. 298 del 6 giugno 1974;

*e*) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2016, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione.

I soggetti di cui alle lettere *c*) e *d*), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2016, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

6. La riduzione di cui al punto 1 è calcolata, in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo,

sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:


Fatturato (in Euro)	Classe veicolo	Percentuale riduzione
200.000-400.000	Euro V o superiore	4%
200.000-400.000	Euro IV	3%
200.000-400.000	Euro III	2%
400.001-1.200.000	Euro V o superiore	6%
400.001-1.200.000	Euro IV	5%
400.001-1.200.000	Euro III	4%
1.200.001-2.500.000	Euro V o superiore	8%
1.200.001-2.500.000	Euro IV	7%
1.200.001-2.500.000	Euro III	6%
2.500.001-5.000.000	Euro V o superiore	10%
2.500.001-5.000.000	Euro IV	9%
2.500.001-5.000.000	Euro III	7%
Oltre 5.000.000	Euro V o superiore	13%
Oltre 5.000.000	Euro IV	11%
Oltre 5.000.000	Euro III	9%

7. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 3 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 6, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 2.

8. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2016, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili, risultasse superiore alle disponibilità, il comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

10. Il fatturato annuale di cui al punto 1, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'importo dei costi sostenuti per i pe-





daggi autostradali di cui al medesimo punto 1, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2017.

11. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società e il Comitato Centrale.

## Titolo II

### PRESENTAZIONE DOMANDE

12. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>.

13. Le attività attraverso le quali l'utente deve implementare il predetto applicativo «pedaggi» sono conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo, al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».

14. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola in due fasi: fase 1 - prenotazione della domanda; fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda. È possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 26, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.

15. Nella la fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi.

16. Successivamente alla chiusura della fase 1 - prenotazione della domanda, i dati acquisiti sono inviati alla società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti.

17. Il soggetto richiedente, fin dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione della domanda, di cui al punto 26, lettera a), procede:

a) qualora il richiedente sia una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 5, lettera b), o un raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d) o e), a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della società consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa elementare afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente stesso;

b) il soggetto richiedente, in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilità presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento, con il quale saranno confrontati i dati inseriti nella domanda (file access) per l'espletamento delle attività di cui ai punti da 18 a 21. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati così inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.

18. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda si articola in più attività - prodromiche all'inserimento dei dati della domanda, alla loro verifica ed, eventualmente, alla loro modifica e/o correzione - e successivamente, solo quando il soggetto richiedente ritiene che tali dati siano esatti e comunque non oltre il termine finale perentorio di cui al punto 26, lettera b), alla firma digitale della domanda ed al suo invio al sistema. Le predette attività, precedenti alla firma ed invio, sono finalizzate:

a) all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i dati relativi alle targhe dei veicoli a tal fine utilizzati ed alla classe ecologica (euro) di questi ultimi.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente;

b) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicato nella domanda, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo, fatta salva la possibilità per il soggetto richiedente di domandare una puntuale verifica inviando all'indirizzo [pedaggi.albo@mit.gov.it](mailto:pedaggi.albo@mit.gov.it) - copia della carta di circolazione dei veicoli per i quali si ritiene che la classe ecologica annotata in tale documento sia diversa da quella risultante dalle predette verifiche presso l'ANAV. Si ritiene utile ricordare che l'installazione sul veicolo di Filtri anti particolato non ne modifica la classe ecologica. Il Comitato centrale risponderà all'utente solo nel caso in cui effettivamente il dato in carta di circolazione correttamente letto e quello verificato in ANAV siano difformi.

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera a), la ricerca è effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;



d) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera c) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione resa ai sensi del punto 17, lettera b), del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilità del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

Tali attività sono espletate dal sistema informatico del Portale dell'albo;

e) all'invio del documento informatico (file access) così prodotto, e non ancora firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'albo.

Tale operazione è di competenza del richiedente.

19. Qualora, all'esito dell'elaborazione del documento informatico (file access) di cui al punto 18, lettera e), da parte del sistema informatico del Portale dell'albo, in relazione ad una o più targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 17, lettera b), e/o risultino targhe inesistenti e/o codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine, il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un report delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente evidenziate.

20. Acquisito tramite l'applicativo del Portale dell'albo il report delle anomalie, il richiedente, attraverso le opportune «operazioni», deve provvedere a correggere e/o integrare i dati inseriti nella domanda e, successivamente, ad inviare il nuovo documento informatico (file access), così prodotto, e non ancora firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale stesso.

21. Lo scambio di file di cui ai punti 19 e 20 può ripetersi anche più di una volta. I dati, per i quali all'atto dell'apposizione della firma digitale, non siano state sanate le anomalie esposte nel report, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.

22. I soggetti di cui al punto 5, lettere c) ed e), ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, effettuato per i soggetti aventi sede in Italia ai sensi del punto 18, lettere b) e c), entro la data di scadenza del termine fissato dal punto 26, lettera b), per la fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, devono far pervenire al Comitato centrale, con raccomandata a/r o con PEC all'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, copie conformate all'originale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle carte di circolazione di ciascun veicolo inserito nella domanda. L'inosservanza di tale adempimento è causa di esclusione dalla procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola dei veicoli per i quali il predetto adempimento non sia stato assolto.

23. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma ed invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 26 attraverso le seguenti attività:

a) alla apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente,

ovvero di persona ad uopo delegata, sul documento informatico (file access) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale (smart card) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalità determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;

b) all'invio del documento di cui alla lettera a), debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'albo.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente. Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l'irricevibilità della domanda di ammissione al beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.

24. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, l'autore autorizza il Comitato centrale e le società di gestione dei pedaggi Autostrade per l'Italia SpA e Telepass SpA, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

25. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento con bollettino postale sul c/c n. 4028 (specifico per l'autotrasporto). Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del Portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo dell'ufficio postale. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

26. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 3 luglio 2017 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2017;


b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 21 agosto 2017 e fino alle ore 19,00 del 6 ottobre 2017.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e applicabile a decorrere dal giorno 3 luglio 2017.

Roma, 22 giugno 2017

Il Presidente: DI MATTEO

17A04595



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 dicembre 2016.

### Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale 30 maggio 2000, recante la disciplina nazionale della piccola pesca;

Visto il decreto interministeriale del 5 agosto 2002, n. 218 recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;

Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenza di pesca»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 maggio 2014, concernente delega di attribuzioni per taluni atti di competenza al Sottosegretario di Stato On. Giuseppe Castiglione;

Visto il reg. (CE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 20 del reg. (CE) n. 1380/2013 che prevede che lo Stato membro possa adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relati-

vo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Programma operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del citato regolamento (UE) n. 508/2014 ed approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

Considerato che l'art. 3.14 del predetto regolamento (UE) n. 508/2014 definisce la «pesca costiera artigianale» come la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 26/2004 della commissione;

Considerato, altresì, che il successivo art. 18 del medesimo regolamento (UE) n. 508/2014 prevede che, nell'ambito del predetto Programma operativo, sia adottato «negli Stati membri nei quali oltre 1000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale»;

Considerato che, nell'allegato 7 del Programma operativo FEAMP 2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 508/2014, viene descritto il Piano di azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale;


Considerato che questa tipologia di pesca rispetta i limiti naturali del mare, seguendo criteri di gestione sostenibile in relazione alle normative ed alle regole cui è assoggettata ed alle tradizioni e consuetudini del mestiere, nonché delle relative limitazioni dei mezzi;

Considerata la necessità di definire, disciplinare e differenziare la «piccola pesca» e la «piccola pesca artigianale» al fine di valorizzare le realtà territoriali nazionali e le tradizioni ad essa legate, nonché incentivare l'aggregazione tra gli operatori interessati, migliorandone gli standard economici;

Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per il riconoscimento e la costituzione di Consorzi di gestione costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attività nella giurisdizione territoriale dello stesso Compartimento marittimo;

Ritenuto opportuno far coincidere l'ambito territoriale di detti Consorzi con quello dei rispettivi Compartimenti marittimi di appartenenza;

Sentite le regioni e le competenti associazioni di categoria;



Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1.1 «piccola pesca artigianale»: la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o più dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati:

- i) Rete da posta calate (ancorate) GNS;
- ii) Rete da posta circuitanti GNC;
- iii) Reti a tremaglio GTR;
- iv) Incastellate - Combinare GTN;
- v) Nasse e Cestelli FPO;
- vi) Cogolli e Bertovelli FYK;
- vii) Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) LHP;
- ix) Lenze a mano e a canna (meccanizzate) LHM;
- x) Lenze trainate LTL;
- xi) Arpione HAR;

1.2. «piccola pesca»:

a) la «piccola pesca artigianale»;  
 b) la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o più dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati:

- i) Piccola Rete derivante GND;
- ii) Palangaro fisso LLS.

Art. 2.

*Consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale*

1. Le imprese della «piccola pesca artigianale», operanti nell'ambito dello stesso Compartimento marittimo, possono costituire un Consorzio di gestione (di seguito Consorzio).

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida al Consorzio la gestione, su base compartimentale, delle attività di «piccola pesca artigianale» esercitata entro le 6 miglia dalla costa e con le modalità previste dai successivi articoli.

3. Il Consorzio può essere costituito su richiesta delle imprese di pesca interessate che:

i) comprendano un numero di soci rappresentativo di almeno il 75% delle imprese che esercitano la «piccola pesca artigianale» nel Compartimento marittimo nel cui ambito territoriale si intende costituire il Consorzio, esclusivamente con gli attrezzi individuati al precedente art. 1.1 e che, ove annoverati nella licenza di pesca, rinuncino espressamente all'utilizzo di attrezzi ulteriori rispetto a quelli previsti dal predetto art. 1.1;

ii) nel proprio statuto prevedano:

a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, la gestione e la tutela delle risorse che incidono nella fascia costiera delle 6 miglia dalla costa;

b) i criteri per il finanziamento del Consorzio stesso e delle relative attività;

c) lo sviluppo di strutture di supporto a terra dell'attività di produzione (mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.);

d) la promozione di iniziative di valorizzazione della qualità del pescato dei consorziati;

e) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla «piccola pesca artigianale»;

f) la massima collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino.

4. I Consorzi operano nell'ambito dei confini territoriali di riferimento.

5. Ciascun Consorzio deve determinare i criteri per l'autofinanziamento del consorzio stesso e delle relative attività.

6. I Consorzi già costituiti sulla base delle previsioni di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 1999, «Disciplina della piccola pesca», come modificato dal decreto ministeriale del 30 maggio 2001, dovranno ricostituirsi qualora nel proprio statuto non abbiano i requisiti previsti dal presente articolo.

7. Gli statuti dei consorzi, sia di nuova costituzione sia preesistenti, devono in ogni caso essere trasmessi, per la loro approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

8. La procedura di approvazione, di cui al precedente comma 7, deve essere applicata anche in caso di modifica dello statuto.

Art. 3.

*Funzioni e compiti dei Consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale*

1. Al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza delle risorse aliquote che insistono nella fascia costiera entro le 6 miglia dalla costa nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento, il Consorzio è tenuto ad affidare l'incarico del monitoraggio ad un Istituto scientifico riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consorzio è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di competenza, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo. Entro il 1° marzo di ciascun anno, il Consorzio predispone una dettagliata relazione sull'attività di gestione svolta nell'anno precedente, anche al fine di consentire un corretto monitoraggio delle misure e delle attività realizzate dal Consorzio stesso.



3. Il Consorzio, nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca, può proporre alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali misure tecniche da applicare all'interno delle 6 miglia dalla costa nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento quali:

- a) i periodi per le catture;
- b) i limiti spaziali e temporali per l'utilizzo degli attrezzi consentiti;
- c) la regolarizzazione degli accessi alle zone di pesca;
- d) la previsione di ulteriori punti di sbarco rispetto a quelli esistenti;
- e) costituzione di aree riservate al ripopolamento;
- f) la possibilità di stabilire, per le specie ittiche di interesse, taglie minime maggiori di quelle previste dalla normativa vigente;
- g) l'adozione di misure per la riduzione delle catture accessorie e degli scarti;
- h) il monitoraggio delle risorse prima e dopo l'adozione delle misure;
- i) l'informazione e la sensibilizzazione degli operatori della filiera.

4. Il Consorzio può, altresì, proporre ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse, tra le quali i limiti di catture per determinate specie, nonché eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.

5. Il Consorzio propone al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura le misure di gestione corredate del parere scientifico dell'Istituto scientifico designato. Il Ministero, in caso di valutazione positiva delle suddette misure, procede, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, alla loro approvazione con proprio provvedimento ovvero conferendone delega alla competente Capitaneria di porto.

6. Le misure tecniche di cui alle lettere da a) a i) del precedente comma 3, nonché le eventuali ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse di cui al precedente punto 4, adottate secondo le procedure indicate al comma 5, sono obbligatorie per tutte le imprese che esercitano la pesca all'interno delle 6 miglia dalla costa nelle acque del Compartimento marittimo di riferimento.

7. Il coordinamento del controllo sul corretto operato dei consorzi è affidato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 4.

*Incentivi*

1. Il Consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare di incentivi previsti dalle leggi nazionali e dai regolamenti europei nei limiti e con le modalità ivi previste.

2. In ogni caso, gli incentivi di cui al comma 1 non potranno essere corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio e a quello di singoli soci.

Art. 5.

*Revoca*

Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, può essere revocato l'affidamento di cui al precedente art. 2, nei confronti del consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso.

Art. 6.

*Abrogazioni*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il decreto ministeriale 14 settembre 1999, «Disciplina della piccola pesca», il decreto ministeriale 30 maggio 2001, «Modificazioni al decreto ministeriale 14 settembre 1999 recante disciplina della piccola pesca», nonché l'art. 19 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 1995, «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca».

2. Le norme abrogate dal precedente comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

3. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o non conforme alle previsioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è divulgato attraverso il sito internet [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

*Il Sottosegretario di Stato:* CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2017  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 133

17A04314



DECRETO 5 giugno 2017.

**Modifica al decreto 6 maggio 2014 con il quale al laboratorio «Analytical Food», in Firenze, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 119 del 24 maggio 2014 con il quale al laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 30 maggio 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 6 maggio 2014 per le quali il laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi	regolamento CEE 2568/1991 allegato II + regolamento UE 1127/2016
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	regolamento CEE 2568/1991 allegato IX + regolamento UE 1833/2015 allegato III
Biofenoli	COI/T.20/Doc n 29/2009
Biofenoli	NGD C 89-2010
Cere	regolamento CEE 2568/1991 allegato XX + regolamento UE 61/2011




Esteri metilici degli acidi grassi: Miristico (C14:0), Palmitico (C16:0), Palmitoleico (C16:1), Eptadecanoico (C17:0), Eptadecenoico (C17:1), Stearico (C18:0), Oleico (C18:1), Linoleico (C18:2), Arachico (C20:0), Linolenico (C18:3), Eicosenoico (C20:1), Beenico (C22:0), Lignocerico (C24:0), Isomeri transoleici (trans-C18:1), Isomeri translinoleici (trans-C18:2), Isomeri translinolenici (trans-C18:3), somma isomeri translinoleici + translinolenici (trans-C18:2 + trans-C18:3)	regolamento CEE 2568/1991 allegato XA + allegato XB + regolamento UE 1833/2015 allegato IV
Metil ed etil esteri degli acidi grassi	regolamento CEE 2568/1991 allegato XX + regolamento UE 61/2011
Numero di perossidi	regolamento CEE 2568/1991 allegato III + regolamento UE 1784/2016
Polifenoli colorimetrici (58-1000 mg/kg)	MIP 18 2012 Rev. 7
Residui di pesticidi: Ometoato, Imidacloprid, Dimetoato, Carbaryl, Phosmet, Malathion, Rotenone, Phenoxy-carb, Buprofezin, Tetrametrina, Chlorpyrifos (LR=0,01 mg/kg)	UNI EN 15662:2009
Tocoferoli	ISO 9936:2016
Esteri metilici degli acidi grassi: Ottanoico (C8:0), Decanoico (C10:0), Laurico (C12:0), Miristico (C14:0), Palmitico (C16:0), Palmitoleico (C16:1), Eptadecanoico (C17:0), Eptadecenoico (C17:1), Stearico (C18:0), Oleico (C18:1), Linoleico (C18:2), Arachico (C20:0), Linolenico (C18:3), Eicosenoico (C20:1), Beenico (C22:0), Erucico (C22:1), Lignocerico (C24:0), Tetracosenoico (C24:1), Isomeri transoleici (trans-C18:1), Isomeri translinoleici (trans-C18:2), Isomeri translinolenici (trans-C18:3), somma isomeri translinoleici + translinolenici (trans-C18:2 + trans-C18:3), Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi	ISO 12966-2:2011 par 4.2 + ISO 12966-4:2015
Indice di rifrazione (1,3330-1,5318nD)	NGD C31-1976
Residui di pesticidi: Ometoato, Imidacloprid, Dimetoato, Carbaryl, Phosmet, Malathion, Rotenone, Phenoxy-carb, Buprofezin, Tetrametrina, Chlorpyrifos, Simazina, Fenthion-solfosido, Terbutilazina, Quinalphos, Kresoxim-metile, Endosulfan-solfato, Phosalone, Trifloxystrobin, Diflufenican, Methidathion (LR=0,01 mg/kg)	UNI EN 15662:2009
Saggio Kreis	NGD C56-1979
Stigmastadiene	UNI EN ISO 15788-2: 2005

## Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

## Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analytical Food, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.



## Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

17A04336

DECRETO 5 giugno 2017.

**Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», in Firenze, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 126 del 3 giugno 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 30 maggio 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;





Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove esame microscopico (corpi estranei, impurità biologiche) e saggio di stabilità sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:


Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04A R2012
Esame microscopico (corpi estranei, impurità biologiche)	decreto ministeriale 12 marzo 1986 <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 161 del 14 luglio 1986 Met. II
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009, OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame (>0,05 mg/l)	OIV-MA-AS322-06 R2009
Saggio di stabilità	decreto ministeriale 12 marzo 1986 <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 161 del 14 luglio 1986 Met. III par. 3.3
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale	regolamento CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009, regolamento CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2009
Zuccheri (glucosio e fruttosio)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri (saccarosio)	OIV MA-AS311-03 R2003
Zuccheri totali (saccarosio + glucosio + fruttosio)	OIV MA-AS311-02 R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003
Sovrappressione a 20 °C	OIV-MA-AS314-02 R2003

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Analytical Food», perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accREDITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.



## Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

17A04337

DECRETO 8 giugno 2017.

**Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 629 della commissione del 22 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 104 del 23 aprile 2015 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Finocchiona»;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 169 del 21 luglio 2016, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Finocchiona IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Finocchiona»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 2 febbraio 2017, prot. Mipaaf n. 8365 con la quale il Consorzio di tutela della Finocchiona IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citata art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Vista la comunicazione ministeriale trasmessa a mezzo pec il 2 febbraio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela della Finocchiona IGP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 31 maggio 2017 (prot. Mipaaf n. 43713);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);


Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata ad Empoli il 7 marzo 2017, recante il numero di repertorio 789 ed il numero di raccolta 558, con atto a firma del notaio Maria Scardigli;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP registrato ad Empoli il 7 marzo 2017, recante il numero di repertorio 789 ed il numero di raccolta 558, con atto a firma del notaio Maria Scardigli.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

17A04327

DECRETO 8 giugno 2017.

**Integrazione del decreto di riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato dell'8 ottobre 2012, e successive integrazioni e modificazioni e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Loazzolo».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini,

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante Disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;


Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato;

Visto il decreto del 31 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2012, recante Integrazione del decreto 4 ottobre 2012 con il quale è stato conferito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le denominazioni Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte;

Visto il decreto del 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2016, recante Conferma del riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Barbera d'Asti» e per le DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti» e «Freisa d'Asti», ed attribuzione dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto



legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Ruchè di Castagnole Monferrato» e per le DOC «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato» e «Piemonte»;

Visto il decreto del 6 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99 del 29 aprile 2017, recante Integrazione del decreto di riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato dell'8 ottobre 2012, e successive integrazioni e modificazioni e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Grignolino d'Asti».

Vista l'istanza presentata con nota del 28 aprile 2017 dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (Asti), piazza Vittorio Emanuele II, n. 10, intesa ad ottenere il conferimento dell'incarico di cui all'art. 41, comma 1 e 4 per le DOC «Loazzolo» e «Nizza»;

Visto che nello statuto del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, a suo tempo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è assente tra gli scopi del citato Consorzio la valorizzazione, promozione, la tutela e la vigilanza sulla DOC «Nizza»;

Considerato che, a seguito della verifica di rappresentatività eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni di origine protetta, con nota prot. n. SOC-ASTI 2507/2017 del 30 maggio 2017, il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238 del 2016 per la sola DOC «Loazzolo»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 4 della legge n. 238 del 2016 per la denominazione «Loazzolo»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (Asti), piazza Vittorio Emanuele II, n. 10, riconosciuto con decreto dell'8 ottobre 2012, è incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41 comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Loazzolo», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra l'incarico attribuito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato di cui al decreto 8 ottobre 2012, come

successivamente integrato e confermato dal decreto 23 dicembre 2015 ed ha la medesima durata da quest'ultimo decreto prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 8 ottobre 2012 e ss.ii.mm. e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione di origine protetta «Loazzolo», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

17A04334

DECRETO 9 giugno 2017.

**Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV


DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;



Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 12 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

Visto il decreto dell'11 maggio 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 123 del 29 maggio 2017 con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 29 dicembre 2016 prot. 16200 (prot. Mipaaf n. 96929) con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota ministeriale prot. 4005 del 18 gennaio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 31 maggio 2017 (prot. Mipaaf n. 43546);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 16 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Milano l'8 maggio 2017, recante il numero di repertorio 36771 ed il numero di raccolta 16012, con atto a firma del notaio Pierluigi Scalamogna;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP registrato a Milano l'8 maggio 2017, recante il numero di repertorio 36771 ed il numero di raccolta 16012, con atto a firma del notaio Pierluigi Scalamogna.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

17A04326

DECRETO 14 giugno 2017.

**Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;


Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie ge-



nerale - n. 135 del 11 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Montasio»;

Visto il decreto del 30 maggio 2017, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Montasio»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione del 2 maggio 2017, prot. Mipaaf n. 34844 del 3 maggio 2017 con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio ha trasmesso la proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citata art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la comunicazione ministeriale trasmessa a mezzo pec il 4 maggio 2017 con la quale l'Amministrazione ha approvato la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 9 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 46186);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata ad Udine il 26 aprile 2017, recante il numero di repertorio 88373/26466, con atto a firma del notaio Giorgio Maraspin;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio registrato ad Udine il 26 aprile 2017, recante il numero di repertorio 88373/26466, con atto a firma del notaio Giorgio Maraspin.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2017

*Il dirigente: POLIZZI*

17A04328

DECRETO 14 giugno 2017.

**Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;


Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asiago»;

Visto il decreto del 30 maggio 2017 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio



per la tutela del formaggio Asiago l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asiago»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 27 aprile 2017, prot. n. 33913 con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citata art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota ministeriale prot. 35816 del 5 maggio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 31 maggio 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata ad Vicenza il 22 maggio 2017, recante il numero di repertorio 8.406 ed il numero di raccolta 4.857, con atto a firma del notaio Gaia Boschetti;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago registrato a Vicenza il 22 maggio 2017, recante il numero di repertorio 8.406 ed il numero di raccolta 4.857, con atto a firma del notaio Gaia Boschetti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

17A04329

DECRETO 14 giugno 2017.

**Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;


Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 492 della commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 73 del 19 marzo 2003 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo»;

Visto il decreto del 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 190 del 17 agosto 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo»;

Visto il decreto dell'11 ottobre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2016 con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;



Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 19 dicembre 2016 (prot. Mipaaf n. 94409) con la quale il Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citata art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota ministeriale prot. 95380 del 21 dicembre 2016 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 6 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 44606);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Ferrara il 24 maggio 2017, recante il numero di repertorio 95665 ed il numero di raccolta 9881, con atto a firma del notaio Massimo De Mauro Paternò;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP registrato a Ferrara il 24 maggio 2017, recante il numero di repertorio 95665 ed il numero di raccolta 9881, con atto a firma del notaio Massimo De Mauro Paternò.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

17A04330

DECRETO 14 giugno 2017.

**Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i. concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto n. 61413 e s.m.i. che individua, in ciascuna filiera produttiva, la categoria dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazione di origine protetta ovvero a indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e s.m.i. concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto n. 61414 e s.m.i. che individua, all'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive;

Visto il regolamento (UE) n. 969 del 2 ottobre 2013 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano» nella classe «pasta alimentare»;


Visto il regolamento (UE) n. 1130 del 7 novembre 2013 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone» nella classe «pasta alimentare»;

Visto il regolamento (UE) n. 164 del 28 gennaio 2016 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Cappellacci di zucca ferraresi» nella classe «pasta alimentare»;

Visto il regolamento (UE) n. 1729 del 22 settembre 2016 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra» nella classe «pasta alimentare»;

Visto il regolamento (UE) n. 1730 del 22 settembre 2016 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina» nella classe «pasta alimentare»;

Considerato che le IGP sopra menzionate sono state registrate nella classe «pasta alimentare» non prevista nei decreti del 12 aprile 2000 e s.m.i. n. 61413 e n. 61414;





Ritenuto pertanto di dover integrare i predetti decreti del 12 aprile 2000 e s.m.i. con l'inserimento della filiera «pasta alimentare» e con l'individuazione delle categorie della filiera «pasta alimentare»;

Ritenuto inoltre necessario individuare la categoria «produttori ed utilizzatori» che, all'interno della filiera «pasta alimentare», assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della IGP;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 n. 61413 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), è integrato con la seguente categoria dei «produttori ed utilizzatori»:

p) pastificio, nella filiera «pasta alimentare».

Art. 2.

2. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000 n. 61414, recante individuazione dei criteri di rappresentanza negli organismi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP è integrato con la seguente filiera produttiva e relative categorie:

p) filiera «pasta alimentare»:

p1) produttori (pastificio);

p2) confezionatori (operatore puro).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 2017

*Il Ministro:* MARTINA

17A04331

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017.

**Modifica dell'art. 8, comma 1, del decreto 26 settembre 2001, recante: «Composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas.».**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 28, commi 2 e 3, dispone che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) provvede alla sicurezza del sistema nazionale del gas anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli

approvvigionamenti, e può adottare misure temporanee di salvaguardia necessarie a ridurre gravi rischi per la sicurezza e in caso di crisi nel mercato dell'energia;

Visto l'art. 1, comma 7, lettera q) e comma 8, lettera b), punto 1) della legge 23 agosto 2004, n. 239, che dispone che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), i seguenti compiti e funzioni:

l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e la sua proposta di modifica PE-CONS No 22/17YY-2016/0030 (COD);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) in data 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2001, mediante il quale sono stati emanati indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale 26 settembre 2001, che ha istituito presso lo stesso Ministero il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, presieduto dal direttore generale della Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), e composto da un dirigente della stessa Direzione generale, da un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico), e da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale, con possibile integrazione, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni o esperti nel settore designati dal Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che istituisce il Dipartimento per l'energia articolato in tre direzioni di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2012, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al n. 715 il 14 gennaio 2013, che ha ricostituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio, con scadenza 20 dicembre 2015 e con composizione stabilita sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, sopra citato, che, tra l'altro



prevedeva la struttura del Ministero dello sviluppo economico organizzata in Dipartimenti tra i quali il Dipartimento per l'energia articolato in tre Uffici di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che non prevede più il Dipartimento per l'energia ma la costituzione, nell'ambito del settore energetico, di tre Direzioni generali:

la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;

la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;

la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 recante modifiche al decreto 17 luglio 2014 mediante il quale la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche ha assunto la denominazione di Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG);

Visto il decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerata l'interazione del sistema del gas con il sistema elettrico, e in particolare, con la società Terna cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprietà e della gestione della Rete nazionale di trasmissione, e quanto disposto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativamente alla articolazione del sistema nazionale del gas in società di trasporto di gas, di stoccaggio di gas e di gestione dei terminali di rigassificazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il mantenimento del Comitato è necessario in quanto organismo collegiale tecnico ad elevata specializzazione, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso la sola utilizzazione del personale dell'amministrazione, anche ai fini della attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 citato in premessa, in corso di aggiornamento presso le istituzioni europee, e che ai componenti non è corrisposto alcun compenso;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 e 19 gennaio 2017 che hanno modificato la composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2014 che ha ricostituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio per la durata di un triennio, con decorrenza 1° aprile 2014 e scadenza 31 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

*Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio*

1. La composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito con decreto del 26 settembre 2001 art. 8 comma 1, è così modificata:

Presidente: direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;

Componenti:

a) un rappresentante di ciascuna delle tre Direzioni generali:

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare;

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;

Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

b) un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

c) un rappresentante di ciascuna impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale;

d) un rappresentante di ciascuna impresa titolare di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

e) un rappresentante della società Terna, cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica.

2. Il Comitato può essere integrato, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni, o esperti nel settore designati dal Ministro dello sviluppo economico.


3. Il Comitato di cui al presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e non è annoverabile tra quelli assoggettabili al controllo di legittimità dell'Ufficio centrale del bilancio ai sensi degli articoli 2, 5, e 6 del decreto legislativo n. 123/2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2017

*Il Ministro:* CALENDRA

17A04333



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2017.

**Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.**

#### LA BANCA D'ITALIA

Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2 comma 2, relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione nonché l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40)(1) e, in particolare:

l'art. 1, paragrafo 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle società veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici;

l'art. 1, paragrafo 2 che definisce le attività e i rischi che possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione ed in particolare include tra questi i rischi assicurativi;

gli articoli 4, 6 e 7 in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;

le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle società veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle società veicolo di informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attività;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea n. 10/10, così come modificata dalla decisione della Banca Centrale Europea n. 50/15, che definisce l'ambito di applicazione della procedura di infrazione per le società veicolo ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi informativi derivanti dai regolamenti della Banca Centrale Europea che definiscono e impongono obblighi di segnalazione statistiche;

(1) Il regolamento sostituisce integralmente il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2008 (BCE/2008/30) di pari oggetto.

Visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) e, in particolare:

l'art. 1, relativo alle definizioni;

l'art. 2, paragrafo 1, riguardante l'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione;

gli articoli 3 (paragrafi 1, 5 e 6), 5 (paragrafo 2), 6 (paragrafo 1 e 2) e 7, in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;

Visto l'indirizzo della Banca Centrale Europea BCE/2014/15 del 4 aprile 2014 che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo agli adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali e alla gestione dell'elenco delle società veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione;

Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»), e considerato l'art. 1-ter introdotto con il decreto-legge n. 91/2014 (cd. decreto competitività) convertito in legge n. 116/2014 che estende alle società veicolo la facoltà, a determinate condizioni, di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese;

Visto il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 («Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»), ed in particolare l'art. 9, comma 3;

Visto il decreto legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218 («Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»), ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 2009 («codice delle assicurazioni Private» così come modificato a seguito del comma 2 dell'art. 5, decreto legislativo del 29 febbraio 2008 n. 56) ed in particolare l'art. 57 bis che condiziona alla preventiva autorizzazione dell'IVASS, l'attività da parte di società veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi;

Visto che il regolamento del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi, non è stato ancora emanato;

Considerato tutto quanto sopra e ritenuto opportuno adeguare il provvedimento della Banca d'Italia del 30 settembre 2014, recante «Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione», prevedendo una



separata evidenza nelle segnalazioni delle operazioni ai sensi del citato art. 1-*ter* della legge n. 130/1999 in coerenza con il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 e provvedendo, per ragioni di chiarezza, alla sua integrale sostituzione;

E M A N A  
le seguenti disposizioni:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

*Definizioni*

Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

*a)* «Società veicolo»: l'impresa con sede legale in Italia che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie:

forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;

forma legale fiduciaria;

forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata;

ogni altra tipologia analoga

e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

*i)* è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;

*ii)* emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

La definizione di società veicolo non comprende:

le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999 n. 130;

le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

i fondi di investimento (FI) come definiti all'art. 1 del regolamento (EU) n. 1073/2013 della Banca Centrale Europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38);

le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite all'art. 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cd. *Solvency II*);

i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alter-

nativi, come definiti all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2.

*b)* «Cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

un'attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;

il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema;

i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto;

laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione;

rientrano in questa definizione anche le operazioni definite all'art. 1-*ter* della legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti») come modificata con il decreto-legge n. 91/2014 (cd. decreto competitività) convertito in legge n. 116/2014.

*c)* «Cedente» si intende chi trasferisce un'attività o un insieme di attività e/o il rischio di credito dell'attività o dell'insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione.

*d)* «Elenco delle società veicolo»: l'elenco relativo alle società veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari.

*e)* «Manuale applicativo per le segnalazioni delle Società Veicolo» («Manuale»): il documento, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati.

Art. 2.

*Finalità*

La Banca d'Italia svolge i compiti di:

1. raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'attività delle società veicolo;



2. mantenimento dell'elenco delle società veicolo necessario per la redazione e per l'aggiornamento dell'elenco delle società veicolo a fini statistici tenuto dalla BCE.

Art. 3.

*Destinatari delle disposizioni*

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società veicolo.

TITOLO II

OBBLIGHI INFORMATIVI FINALIZZATI  
ALLA TENUTA DELL'ELENCO  
DELLE SOCIETÀ VEICOLO

Art. 4.

*Elenco*

È istituito presso la Banca d'Italia l'elenco delle società veicolo destinato all'assolvimento delle finalità statistiche di cui all'art. 2.

Art. 5.

*Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione*

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 le società veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'attività entro sette giorni dall'acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione. A tali fini le società veicolo trasmettono le informazioni necessarie compilando il modulo relativo disponibile nel sito internet della Banca d'Italia.

Art. 6.

*Comunicazione di cessazione attività di cartolarizzazione*

Le società veicolo informano entro il termine di trenta giorni la Banca d'Italia del venir meno delle condizioni relative alla tipologia di impresa e/o all'attività principale indicate nell'art. 1 lettera a). A tali fini le società veicolo trasmettono le informazioni necessarie compilando il modulo relativo disponibile nel sito internet della Banca d'Italia.

TITOLO III

OBBLIGHI STATISTICI

Art. 7.

*Oggetto delle segnalazioni statistiche*

Le società veicolo forniscono alla Banca d'Italia dati di bilancio, dati di stock e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attività cartolarizzate. Gli schemi e le istruzioni segnalatiche sono contenuti nel manuale.

Art. 8.

*Modalità di segnalazione, frequenza e termini di invio*

Le segnalazioni sono dovute con periodicità trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre. I termini e le modalità di predisposizione, verifica e trasmissione sono previsti nel manuale.

Art. 9.

*Sanzioni*

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici di cui ai Titoli II e III costituiscono violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 indicate in premessa. Le predette violazioni sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 2533/1998 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea e alle successive disposizioni applicative della Banca Centrale Europea.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

*Modifica allegato*

Le modifiche al manuale saranno pubblicate nel sito internet della Banca d'Italia previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

*Abrogazioni*

Il provvedimento della Banca d'Italia del 30 settembre 2014, recante «Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione» è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Qualunque riferimento al provvedimento abrogato è da intendersi come effettuato al presente provvedimento.


Art. 12.

*Entrata in vigore*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 7 giugno 2017

*Il Governatore: Visco*






## **MANUALE APPLICATIVO PER LE SEGNALAZIONI DELLE SOCIETA' VEICOLO**

Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche sulle attività e passività  
delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

Versione di maggio 2017



**INDICE*****Avvertenze generali***

- 1 Premessa.....
- 2 La segnalazione VE: struttura della segnalazione e istruzioni di carattere generale .....
- 3 Obblighi di segnalazione, periodicità e termini di invio dei dati .....
- 4 Glossario .....

***Parte prima***


- 1.1 Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni.....
- 1.2 Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni.....
- 1.3 Informazioni e contatti .....
- 1.4 Fac-simile di lettera di attestazione.....

***Parte seconda***

- 2.1 Il sistema delle codifiche.....
- 2.2 Schemi segnaletici.....
  - 2.2.1 Legenda dei simboli.....
- 2.3 Istruzioni per la compilazione delle singole voci
  - Sezione I.1 – Dati di stato patrimoniale: attivo.....
  - Sezione I.2 – Dati di stato patrimoniale: passivo.....

## Sezione II – Informazioni statistiche sulle operazioni di cartolarizzazione

- Sottosezione 1 – Dati di stock: attivo.....
- Sottosezione 2 – Dati di stock: passivo.....
- Sottosezione 3 – Dati di flusso.....



## AVVERTENZE GENERALI

### 1 *PREMESSA*

La Banca d'Italia svolge i compiti di raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla Banca Centrale Europea un quadro statistico esaustivo dell'attività delle società veicolo aventi sede legale in Italia.

Il Manuale contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni delle operazioni di cartolarizzazione effettuate dalle società veicolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1075/2013 e le modalità di trasmissione delle informazioni alla Banca d'Italia.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare i dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca Centrale Europea adattandole alle modalità segnaletiche adottate dalla Banca d'Italia e non devono necessariamente condizionare la struttura del piano dei conti interno e né le modalità di tenuta della contabilità delle operazioni, che sono rimesse ad autonome decisioni delle società veicolo nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, tutte le segnalazioni, anche quando non assumono veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea. La Decisione della Banca Centrale Europea n.10/10 così come modificata dalla Decisione della Banca Centrale Europea n.50/15 definisce l'ambito di applicazione di tale procedura di infrazione.

### 2 *LA SEGNALAZIONE (SURVEY) "VE" : STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE*

Le società veicolo devono produrre la survey VE; le informazioni devono essere trasmesse secondo le modalità previste nella parte prima, capitolo 1.1 (*Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni*) e devono essere organizzate secondo gli schemi riprodotti nella parte seconda, capitolo 2.2 (*Schemi segnaletici*).

La struttura della segnalazione statistica si articola nei seguenti schemi:

- SEZIONE I - Dati di stato patrimoniale:
  - Sottosezione 1 – Attivo
  - Sottosezione 2 – Passivo
  
- SEZIONE II – Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione
  - Sottosezione 1 – Dati di stock: attivo
  - Sottosezione 2 – Dati di stock: passivo
  - Sottosezione 3 – Dati di flusso

I dati – ove non diversamente specificato - sono espressi in unità di euro. Gli importi espressi in valute diverse dall'euro vanno valorizzati applicando le regole di bilancio. In tale ambito, occorre fare riferimento ai tassi di cambio comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.





Le regole di compilazione del presente Manuale non rappresentano un corpus di criteri contabili a rilevanza esterna, ma soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d'Italia in maniera conforme alle sue necessità informative.

Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio può essere fatto discendere dalle istruzioni dettate nel presente Manuale. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte negli schemi segnaletici secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

Ai fini della compilazione della sezione I degli schemi segnaletici si applicano i medesimi criteri di redazione delle analoghe informazioni di bilancio.

### **3 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, PERIODICITÀ E TERMINI DI INVIO DEI DATI**

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge dal trimestre in cui il soggetto abbia iniziato l'operatività (convenzionalmente dalla data di acquisto delle attività oggetto di cartolarizzazione o dalla data di erogazione dei finanziamenti di cui all'art.1-ter della L.130/99) e permane sino al trimestre relativo alla chiusura dell'ultima operazione di cartolarizzazione effettuata. A tale riguardo ed anche ai fini di una compiuta valutazione del comportamento segnaletico ai fini sanzionatori, si precisa che le società veicolo sono tenute, a comunicare la chiusura<sup>1</sup> di ogni operazione di cartolarizzazione. Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il relativo messaggio della procedura FEAT/FE129<sup>2</sup>.

Le segnalazioni, che riflettono la situazione contabile delle operazioni, si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e devono essere inviate entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, indipendentemente dalla data di chiusura del bilancio. Gli schemi segnaletici riprodotti nella parte seconda, capitolo 2.2, si applicheranno a partire dalle segnalazioni relative al terzo trimestre del 2017.


Le voci 64524 "Titoli emessi", 64552 "Titoli: emissioni" e 64556 "Titoli: rimborsi" vanno inviate con la medesima periodicità ed entro i medesimi termini previsti per le altre voci, ma devono essere valorizzate con riferimento all'ultimo giorno di calendario di ciascuno dei mesi inclusi nel trimestre di riferimento della segnalazione (ad esempio, nella segnalazione relativa al 31 marzo, dovranno essere indicati i valori delle tre voci segnaletiche in questione, riferiti al 31 gennaio, al 28 febbraio ed al 31 marzo). A tal fine, gli intermediari segnalanti utilizzeranno l'attributo "data di riferimento" (cfr. 2.1 "Il sistema delle codifiche" del presente Manuale).

E' importante, inoltre, precisare che nelle operazioni di cartolarizzazione generate dalla cessione dei prestiti da un veicolo a un altro veicolo occorre che, come cedente/originator, venga segnalato il veicolo che ha ceduto i prestiti.

Nei casi in cui non avvenga, invece, la cessione dei prestiti a un altro veicolo, ma vi sia la semplice sottoscrizione da parte di un secondo veicolo dei titoli emessi dal primo, occorre segnalare la prima cartolarizzazione come originata dal primo cedente (ad esempio, nel caso di prestiti bancari da Intermediari Finanziari Monetari) e la seconda come originata da Altri Intermediari Finanziari.

<sup>1</sup> Un'operazione di cartolarizzazione si intende chiusa quando non esistono più attività e passività collegate all'operazione.

<sup>2</sup> Per accedere alle messaggistiche FEAT/FE129 e alle relative istruzioni si rimanda al sito della Banca D'Italia  
<http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html>



## GLOSSARIO

### Banche

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del TUB (D. Lgs. n. 385/93).

Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U. (D. Lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, le banche segnalanti sono tenute a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero a aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac*<sup>3</sup>, le banche segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilate alle banche le Banche Multilaterali di Sviluppo ponderate allo zero per cento secondo la vigente disciplina prudenziale (Cfr. art.117 del Regolamento UE n.575/2013)

### Clientela

Comprende tutti i soggetti diversi dalle banche e dalle Banche Centrali.

### Derivati creditizi

Si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate con riguardo ai derivati creditizi:

- “*protection buyer*”: il soggetto che acquista la protezione del rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);
- “*protection seller*”: il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito);
- “*underlying asset*”: l'attività iscritta nel bilancio del “*protection buyer*” oggetto di copertura;
- “*reference obligation*”: le attività verso un singolo debitore o una pluralità di debitori (“*basket*”) sottostanti ai derivati su crediti alle quali si fa riferimento per la valutazione del relativo merito di credito;
- “*reference entity*”: il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce la “*reference obligation*”;
- “*basket*”: pluralità di debitori a cui si riferisce il contratto derivato su crediti. Nel “*basket*” l'obbligo di pagamento a carico del “*protection seller*” sorge, di regola, con la prima inadempienza

<sup>3</sup> Nei casi in cui l'azienda estera figuri nel *Bankers' Almanac* come succursale estera (“*foreign branch*”) di banche, va richiesto anche il censimento dell'azienda bancaria madre.



che si riscontra nel gruppo di debitori. A ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori;

– “*credit default product*”: contratti con i quali il “*protection seller*” assume il rischio di credito relativo a una determinata attività (“*reference obligation*”) dietro corresponsione di un premio da parte del “*protection buyer*”.

Il “*protection seller*” si impegna a pagare al “*protection buyer*”, nel caso in cui si verifichi un “*credit event*”, un importo pari:

- a) al deprezzamento della “*reference obligation*” rispetto al suo valore iniziale (“*cash settlement variable*”);
- b) all’intero valore nozionale della “*reference obligation*” in cambio della consegna (“*physical delivery*”) della stessa o di altro strumento finanziario equivalente (“*deliverable obligation*”) indicato nel contratto;
- c) ad un ammontare fisso predeterminato (“*binary payout*”);

– “*credit-linked note*”: contratti che possono assimilarsi a titoli di debito emessi dal “*protection buyer*” o da una società veicolo, i cui detentori (“*protection seller*”) – in cambio di un rendimento pari alla somma del rendimento di un titolo (generalmente “*risk-free*”) di pari durata e del premio ricevuto per la copertura del rischio di credito sulla “*reference obligation*” – assumono il rischio di perdere (totalmente o parzialmente) il capitale a scadenza ed il connesso flusso di interessi al verificarsi di un “*credit event*” relativo alla “*reference entity*”.

Nella sostanza, le CLN configurano un prodotto finanziario strutturato costituito dalla combinazione di un titolo (c.d. “titolo ospite”<sup>4</sup>) e di un derivato su crediti;

– “*credit spread option*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio, di riscuotere dal “*protection seller*” una somma dipendente dalla differenza positiva tra lo “spread” di mercato e quello fissato nel contratto (“*strike spread*”) applicata al valore nozionale della “*reference obligation*”;

– “*credit spread swap*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” acquisisce il diritto di riscuotere dal “*protection seller*”, alla data di scadenza del contratto stesso, una somma corrispondente alla differenza positiva tra lo “spread” di mercato corrente a tale data e quello fissato nel contratto (“*strike spread*”) applicata al valore nozionale della “*reference obligation*” ed assume parallelamente l’obbligo di versare al “*protection seller*” il controvalore della differenza negativa tra i due “spread”;

– “*total rate of return swap*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” (detto anche “*total return payer*”) si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dalla “*reference obligation*” al “*protection seller*” (detto anche “*total return receiver*”), il quale trasferisce in contropartita al “*protection buyer*” flussi di cassa collegati all’andamento del “reference rate”.

Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto) il “*total return payer*” corrisponde al “*total return receiver*” l’eventuale apprezzamento della “*reference obligation*” (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale della “*reference obligation*”); nel caso di deprezzamento della “*reference obligation*” sarà invece il “*total return receiver*” a versare il relativo controvalore al “*total return payer*”.

<sup>4</sup> Il “titolo ospite” è lo strumento finanziario che incorpora il derivato su crediti.



**Società finanziarie**

Rientrano in questa categoria:

- a) le società di gestione del risparmio (SGR) le SICAV e le SICAF di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria, di seguito "T.U.F.");
- b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB, dei gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del T.U.B. e dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1 bis del T.U.F.;
- c) le SIM di cui al TUF;
- d) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V, V-bis e V-ter del TUB nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;
- e) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

**Investitori**

Rientra in questa categoria qualsiasi ente o persona che possieda strumenti finanziari.



## PARTE PRIMA

### 1.1 MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Le segnalazioni delle società veicolo vanno trasmesse mediante l'applicazione INFOSTAT, che utilizza il canale Internet.

L'applicazione INFOSTAT è accessibile nella sezione "Statistiche/Raccolta dati e servizi" del sito della Banca d'Italia<sup>5</sup> e consente la compilazione guidata delle segnalazioni (data entry) o l'upload di un file di segnalazione precedentemente creato (funzione di upload), la verifica delle coerenze tra le informazioni predisposte (funzione di diagnostica) e la successiva trasmissione dei dati alla Banca d'Italia. Maggiori dettagli sulle funzionalità dell'applicazione sono disponibili nel relativo "Manuale Utente Internet (vers. 2 – INFOSTAT)"<sup>6</sup>; le specifiche tecniche per l'inoltro delle informazioni tramite la funzionalità di "upload" sono riportate nel documento tecnico "Specifiche tecniche per l'invio della segnalazione VE tramite la funzionalità di upload".<sup>7</sup>

Propedeutica all'invio delle segnalazioni e necessaria per l'utilizzo dell'applicazione è l'iscrizione della società veicolo nell'elenco istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art.4 del Provvedimento della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche delle società veicolo in operazioni di cartolarizzazione. La richiesta di iscrizione dovrà avvenire tramite l'invio dei seguenti 2 moduli<sup>8</sup> da parte dell'ente segnalante:

- "Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione";
- "Modulo di richiesta delle credenziali di accesso all'applicazione INFOSTAT".

Il modulo "Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione" contiene i dati anagrafici necessari per la registrazione nell'elenco, nonché per l'accesso alle procedure *Front End* dell'Anagrafe Titoli (FEAT) e *Front End 129* (FE129) necessarie per ottenere il numero dell'operazione e i relativi codici ISIN. Le società veicolo dovranno quindi preventivamente scaricare i moduli<sup>9</sup>, compilarli elettronicamente ed inviarli a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul sito della Banca<sup>10</sup>.

Sulla base delle informazioni contenute nei moduli, la Banca d'Italia provvederà ad assegnare un codice numerico di iscrizione all'elenco, ad abilitare l'intermediario alle procedure FEAT/FE129 e a trasmettere in busta sigillata le credenziali di accesso all'applicazione INFOSTAT all'ente segnalante, le credenziali saranno inviate all'attenzione del destinatario indicato nel modulo di richiesta delle stesse, fermo restando che esse sono attribuite alla società veicolo di appartenenza.

Nel caso di cessazione dell'attività di cartolarizzazione, a seguito del ricorrere di un determinato evento societario (variazione oggetto sociale, fusione, cancellazione dal Registro Imprese), è necessario cancellarsi dall'Elenco delle società veicolo compilando il modulo "Comunicazione di

<sup>5</sup> L'applicazione è attivabile tramite il percorso "Home / Statistiche / Raccolta dati e servizi / Raccolta dati presso gli intermediari / Raccolta dati via internet" oppure tramite l'indirizzo Internet <https://infostat.bancaditalia.it>


<sup>6</sup> Il manuale Infostat è disponibile, previo accesso alla piattaforma, all'indirizzo internet: <https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/doc/InfostatManualeUtente.pdf>

<sup>7</sup> Il documento è disponibile all'indirizzo internet: [http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc\\_datser/intermediari/RDVI/societa-veicolo-cartolarizzazione/Specifiche\\_upload.pdf](http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/RDVI/societa-veicolo-cartolarizzazione/Specifiche_upload.pdf)

<sup>8</sup> I due moduli dovranno essere inviati contestualmente. In mancanza di uno di essi non si potrà dar seguito alle relative richieste.

<sup>9</sup> I moduli sono disponibili tramite il percorso "Home / Statistiche / Raccolta dati e servizi / Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) / Moduli / Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione.

<sup>10</sup> Le istruzioni di compilazione e le modalità di trasmissioni sono disponibili all'indirizzo internet <http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/spv/index.html>



*cessazione dell'attività di cartolarizzazione*” ed inviarlo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul sito della Banca.

Nel caso in cui circostanze eccezionali determinino l'indisponibilità dell'applicazione INFOSTAT, la Banca d'Italia fornirà ove del caso specifiche istruzioni per l'inoltro dei dati.

Per la predisposizione delle informazioni, le società veicolo possono servirsi di un centro di elaborazione dati esterno, fermo restando che la responsabilità esclusiva per l'affidabilità delle informazioni fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti per la loro trasmissione rimane a totale carico dell'ente tenuto ad effettuare le segnalazioni.

## **1.2 VERIFICHE SULLA AFFIDABILITA' DELLE SEGNALAZIONI**

Le società veicolo devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nella normativa segnaletica.

L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso gli enti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte. E' cura dei responsabili aziendali predisporre adeguati presidi organizzativi al processo di produzione delle informazioni.

La Banca d'Italia mette a disposizione delle società veicolo attraverso l'applicazione Infostat, una funzionalità di “diagnostica” che verifica le coerenze logiche e andamentali tra le informazioni presenti nei flussi. Gli eventuali errori devono essere sanati prima dell'invio della segnalazione, senza nocumento per il rispetto delle scadenze previste.

Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nell'anagrafe titoli della Banca d'Italia. Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche rende disponibili le informazioni anagrafiche d'interesse a tutti i soggetti segnalanti sulla base di una specifica richiesta da inviare a una delle caselle di posta elettronica di seguito indicate: [titoli.italia@bancaditalia.it](mailto:titoli.italia@bancaditalia.it), [titoli.estero@bancaditalia.it](mailto:titoli.estero@bancaditalia.it).

Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche sottopone comunque le informazioni ricevute ai medesimi controlli previsti dalla funzionalità di diagnostica dell'applicazione Infostat nonché ad ulteriori verifiche ritenute necessarie; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione agli enti segnalanti. Le società veicolo si dovranno dotare di un indirizzo di PE funzionale, non nominativo, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia.

In caso di comunicazioni di anomalie, i segnalanti i dovranno provvedere all'**immediata sistemazione** degli errori rilevati ovvero, relativamente alle anomalie statistiche che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso l'ente dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire opportuni chiarimenti.

Le comunicazioni avvengono di norma, mediante posta elettronica e notifica nell'area dedicata dell'applicazione Infostat.



### **1.3 INFORMAZIONI E CONTATTI**


Le società veicolo sono tenute ad inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche una comunicazione<sup>11</sup> che attesti la conformità delle segnalazioni statistiche ai dati della contabilità aziendale – entro il mese precedente la data di invio della prima segnalazione – redatta secondo il fac-simile di cui al par. 1.4. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ogni qualvolta Sia necessario comunicare delle variazioni.

Le comunicazioni attinenti alle segnalazioni (eventuali ritardi dovuti a circostanze eccezionali, motivazioni di conferme, richieste di chiarimenti sui controlli oppure quesiti attinenti agli schemi segnaletici, al sistema delle codifiche e alle modalità di predisposizione e di trasmissione delle segnalazioni) devono essere trasmesse al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul sito della Banca.

---

<sup>11</sup> Le comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo:

*Banca d'Italia  
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche  
Via Nazionale 91  
00184 – Roma*



**1.4 FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE**

Alla Banca d'Italia  
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche  
Divisione Segnalazioni creditizie e finanziarie  
Via Nazionale, 91  
00184 ROMA

---

(denominazione della società)

---

(codice fiscale)

---

(codice di iscrizione in elenco)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni statistiche che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intermediario.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

Con la presente si comunicano altresì i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni, nonché la casella di posta elettronica certificata della società veicolo.

---

(funzionari preposti alle segnalazioni)

---

(telefono)

---

(indirizzo di posta elettronica)

---

(casella pec)

(data)

(timbro della società e carica del firmatario)





**PARTE SECONDA****2.1 IL SISTEMA DELLE CODIFICHE****Elenco generale dei codici di identificazione dei campi**

<i>Codice campo</i>	<i>Descrizione del campo</i>	<i>Lunghezza del campo</i>
011	Settore istituzionale	3
022	Finalità del credito	3
032	Titoli: codice titolo	12
912	Data di riferimento	8
914	Numero operazione	5
1181	Settore istituzionale dell'originator	5
1182	Settore istituzionale del debitore	5

**Istruzioni di carattere generale.**

I dati vanno segnalati:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

**Variabili di classificazione.**

**A) Durata.** Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 3 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

Per le voci: 64500.02, 64500.04, 64540.02, 64540.04, 64540.06, 64540.10, 64542.02, 64542.06, 64542.10, 64572.02, e 64572.04 (indicati negli schemi con la lettera **N**) i codici da utilizzare sono:

1) se il settore di attività economica del debitore è "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia):

- fino ad 1 anno..... 5
- da oltre 1 anno e fino a cinque anni ..... 16
- oltre 5 anni ..... 17

2) se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia):

- imprecisabile o irrilevante..... 3

Per le voci: 64508.02, 64548.02, 64548.06 e 64528.00, 64560.02, 64560.06, (indicata negli schemi con la lettera **L**) i codici da utilizzare sono:

- fino ad 1 anno..... 5
- oltre 1 anno ..... 18



- B) Residenza.** Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.
- C) Divisa.** Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.
- D) Codice titolo (codice campo 00032):** la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”. Andrà utilizzato il “codice ISIN” comprensivo del valore di controllo.
- E) Settore istituzionale (codice campo 011):** le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. E' rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

Per la codifica delle voci 64508.02 e 64548 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera **P**) i valori previsti sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti (sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101) .....	097
- Società veicolo residenti .....	249
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 724, 727, 733, 791) .....	909
- Società veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppo: 717).....	717
- Resto del Mondo – Banche (sottogruppi: 725, 726, 728, 729).....	926
- Resto del Mondo – Altro .....	927

Per la codifica delle voci 64528.00 e 64560 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera **Q**) i valori previsti sono:

- Società veicolo residenti.....	249
- Società veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia .....	717
- Soggetti diversi da Società veicolo.....	971

- F) Data di riferimento (codice campo 00912):** va indicata nel formato AAAAMMGG.
- G) Numero operazione (codice campo 00914):** è rappresentato mediante un codice di cinque posizioni numeriche. Il codice viene assegnato dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche tramite le procedure FEAT/FE129 cui il veicolo si accredita contestualmente all'iscrizione nell'elenco delle società veicolo, fornendo le informazioni richieste nel modulo “Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione”.
- H) Finalità del credito (codice campo 00022):** è rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche. La voce 64572.02 prevede – nel caso in cui il settore di attività economica del debitore sia rappresentato da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro – i seguenti valori:
- |                           |     |
|---------------------------|-----|
| - credito al consumo..... | 202 |
|---------------------------|-----|



- prestiti per acquisto abitazioni ..... 212
- altro ..... 222

Nel caso in cui il settore di attività economica del debitore sia diverso da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro, la variabile finalità del credito assumerà il valore "000".

**I) Settore istituzionale dell'originator (codice campo 01181):** è rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche.

Per le voci: 64500.02, 64540 da 02 a 10 e 64572.02 i codici da utilizzare sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti  
(sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101) ..... 00097
- Amministrazioni pubbliche residenti  
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) ..... 00001
- Fondi Comuni di investimento non monetari residenti  
(sottogruppi: 266, 267) ..... 00037
- Altri intermediari finanziari residenti  
(sottogruppi: da 249 a 289, 329 con l'esclusione del 266 e del 267) .. 12125
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti  
(sottogruppi: 294, 295 e 296) ..... 00029
- Società non finanziarie residenti  
(sottogruppi: da 430 a 492) ..... 00004
  
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppi: 724, 727, 753, 756, 791) ..... 00909
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794) ..... 12007
- Fondi Comuni di investimento non monetari dei paesi UEM diversi  
dall'Italia (sottogruppo: 765)..... 00765
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppi: 717, 776, 746) ..... 12126
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM diversi  
dall'Italia (sottogruppi: 779, 782) ..... 12127
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppo: 757)..... 00757
  
- Altri soggetti ..... 01001

Per le voci: 64504.00 e 64544 da 02 a 10 i codici da utilizzare sono:

- Amministrazioni pubbliche residenti  
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) ..... 00001
- Società non finanziarie residenti  
(sottogruppi: da 430 a 492)..... 00004
  
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794) ..... 12007
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppo: 757) ..... 00757




- Altri soggetti ..... 01003

**J) Settore istituzionale del debitore (codice campo 01182):** è rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti  
(sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101) ..... 00097
- Amministrazioni pubbliche residenti  
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191)..... 00001
- Fondi Comuni di investimento non monetari residenti  
(sottogruppi: 266, 267) ..... 00037
- Altri intermediari finanziari residenti  
(sottogruppi: da 249 a 289, 329 con l'esclusione del 266 e del 267) .. 12125
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti  
(sottogruppi: 294, 295 e 296) ..... 00029
- Società non finanziarie residenti  
(sottogruppi: da 430 a 492)..... 00004
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie  
residenti (sottogruppi: 500, 501, 600, 614, 615) ..... 12053
  
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppi: 724, 727, 753, 756, 791) ..... 00909
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794) ..... 12007
- Fondi Comuni di investimento non monetari dei paesi UEM diversi  
dall'Italia (sottogruppo: 765)..... 00765
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppi: 717, 776, 746) ..... 12126
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM diversi  
dall'Italia (sottogruppi: 779, 782)..... 12127
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia  
(sottogruppo: 757) ..... 00757
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie  
dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 768, 773, 783)..... 12054
  
- Altri soggetti ..... 01002

Per le voci 64500.04, 64542.02, 64542.06, 64542.10 e 64572.04 i codici da utilizzare sono quelli di cui sopra ad eccezione di 12053 (Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie residenti) e 12054 (Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UEM diversi dall'Italia).



**2.2 SCHEMI SEGNALETICI**

I SEZIONE: DATI DI STATO PATRIMONIALE									
SURVEY	1.1 ATTIVO	VOCE		DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA'	NOTE	
		SOTVOC							
VE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. . . . .	64040	00	3	1	1	T		
VE	ALTRE ATTIVITA'. . . . .	64056	00	3	1	1	T		

I SEZIONE: DATI DI STATO PATRIMONIALE									
SURVEY	1.2 PASSIVO	VOCE		DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA'	NOTE	
		SOTVOC							
VE	ALTRE PASSIVITA'. . . . .	64108	00	3	1	1	T		
VE	CAPITALE . . . . .	64120	00	3	1	1	T		
VE	RISERVE . . . . .(501)	64130	00	3	1	1	T		

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo




II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE												
SURVEY	2.1 DATI DI STOCK: ATTIVO	VOCE	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	NUMERO OPERAZ	SETT. CONTROPARTE	SETT. DEBITORE	COD. TITOLO	SETT. ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
		SOTVOC										
	CODICE VARIABILE					00914	00011	01182	00032	01181		
<b>VE</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE	<b>64500</b>										
	- FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 (*)		02	1	1	N	X	X		X	T	
	- FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)		04	1	1	N	X	X			T	S
	- TITOLI		06	1	1	3	X		X		T	

(\*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (incluse l'Italia)

(\*\*) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14

<b>VE</b>	ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE	<b>64504</b>	00	1	1	3	X			X	T	
<b>VE</b>	IMPIEGO DELLA LIQUIDITA':	<b>64508</b>										
	- DEPOSITI E PRESTITI		02	1	1	L	X	P			T	
	- TITOLI		06	1	1	3	X		X		T	
	- ALTRE ATTIVITA'		10	1	1	3	X				T	
<b>VE</b>	DERIVATI - VALORI POSITIVI	<b>64512</b>	00	1	1	3	X				T	
<b>VE</b>	ALTRE ATTIVITA'	<b>64516</b>	00	1	1	3	X				T	



II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE												
SURVEY	2.2 DATI DI STOCK: PASSIVO	VOCE		RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER.	NUMERO OPERAZ.	SETT. CONTROPARTE	COD. TITOLO	PERIODICITA'	NOTE
		SOTVOC										
	CODICE VARIABILE											
<b>VE</b>	TITOLI EMESSI	<b>64524</b>								00032		
	CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 . . . . .		02	1	1	3	X	X		X	T	
	CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (*) . . . . .		04	1	1	3	X	X		X	T	
<b>VE</b>	INTERESSI PASSIVI MATURATI SU TITOLI DI DEBITO EMESSI	<b>64526</b>										
	CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 . . . . .		02	1	1	3		X		X	T	
	CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (*) . . . . .		04	1	1	3		X		X	T	
<b>VE</b>	DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI. . . . .	<b>64528</b>	00	1	1	L		X	Q		T	
<b>VE</b>	DERIVATI - VALORI NEGATIVI. . . . .	<b>64532</b>	00	1	1	3		X			T	
<b>VE</b>	ALTRE PASSIVITA'. . . . .	<b>64536</b>	00	1	1	3		X			T	

(\*) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14



II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE																										
SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO																									
	VOCE	NOTE																								
CODICE VARIABILE											PERIODICITA'	SETT. ORIGINATOR	FIN. CREDITO	COD. TITOLO	SETT. DEBITORE	SETT. CONTROPARTE	NUMERO OPERAZ	DATA DI RIPER	DURATA	DIVISA	RESIDENZA					
<b>VE</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99: DATI DI FLUSSO											<b>64540</b>														
	FINANZIAMENTI:																									
	ACQUISTI (*)																									
	- VALORE NOMINALE (*).....											<b>02</b>	1	1	N	X	X			X	T					
	- PREZZO DI ACQUISTO (*).....											<b>04</b>	1	1	N	X	X			X	T					
	INCASSI (*).....											<b>06</b>	1	1	N	X	X			X	T					
	CESSIONI A TERZI (*).....											<b>10</b>	1	1	N	X	X			X	T					
	TITOLI:																									
	ACQUISTI																									
	- VALORE NOMINALE.....											<b>14</b>	1	1	3	X		X			T					
	- PREZZO DI ACQUISTO .....											<b>16</b>	1	1	3	X		X								
	RIMBORSI.....											<b>18</b>	1	1	3	X		X			T					
	CESSIONI A TERZI.....											<b>22</b>	1	1	3	X		X			T					

(\*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

<b>VE</b>	FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**): DATI DI FLUSSO											<b>64542</b>												
	EROGAZIONI.....											<b>02</b>	1	1	N	X	X				T	S		
	RIMBORSI.....											<b>06</b>	1	1	N	X		X			T	S		
	CESSIONI A TERZI.....											<b>10</b>	1	1	N	X		X			T	S		





II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE														
SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO	VOCE			NOTE									
		SOTVOC			PERIODICITA'	SETT. ORIGINATOR	FIN. CREDITO	COD. TITOLO	SETT. DEBITORE	SETT. CONTROPARTE	NUMERO OPERAZ	DATA DI RIPER	DIBATA	DIVISA
CODICE VARIABILE														
<b>VE</b>	ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO	<b>64544</b>												
	ACQUISTI													
	- VALORE NOMINALE.....	<b>02</b>	1	1	3	X					X		T	
	- PREZZO DI ACQUISTO .....	<b>04</b>	1	1	3	X					X		T	
	INCASSI.....	<b>06</b>	1	1	3	X					X		T	
	CESSIONI A TERZI.....	<b>10</b>	1	1	3	X					X		T	
<b>VE</b>	IMPIEGO DELLA LIQUIDITA': DATI DI FLUSSO	<b>64548</b>												
	DEPOSITI E PRESTITI:													
	- INCREMENTI.....	<b>02</b>	1	1	L	X	P						T	
	- DECREMENTI.....	<b>06</b>	1	1	L	X	P						T	
	TITOLI:													
	- ACQUISTI.....	<b>10</b>	1	1	3	X				X			T	
	- VENDITE.....	<b>14</b>	1	1	3	X				X			T	
<b>VE</b>	TITOLI: EMISSIONI	<b>64552</b>												
	- CONNESSE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99.....	<b>02</b>	1	1	3	X	X			X			T	
	- CONNESSE A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)	<b>04</b>	1	1	3	X	X			X			T	
<b>VE</b>	TITOLI: RIMBORSI .....	<b>64556</b>												
	- CONNESSE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99.....	<b>02</b>	1	1	3	X	X			X			T	
	- CONNESSE A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)	<b>04</b>	1	1	3	X	X			X			T	
<b>VE</b>	DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI													
	CARTOLARIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO	<b>64560</b>												
	- INCREMENTI.....	<b>02</b>	1	1	L	X	Q						T	
	- DECREMENTI.....	<b>06</b>	1	1	L	X	Q						T	

(\*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

(\*\*) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14



II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	
SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO
	VOCE
	SOTVOC
	PERIODICITA'
	SETT. ORIGINATOR
	FIN. CREDITO
	COD. TITOLO
	SETT. DEBITORE
	SETT. CONTROPARTE
	NUMERO OPERAZ
	DATA DI RIPER
	DURATA
	DIVISA
	RESIDENZA
	CODICE VARIABILE
	01181
	00022
	00032
	01182
	00011
	00914
	00912

VE	CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITA' CARTOLARIZZATE									
	- FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 (*).....									
	02	1	1	N	X	X	X	X	T	F
	- FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**).....									
	04	1	1	N	X	X			T	S
	TITOLI:									
	- DI DEBITO - VALORE NOMINALE .....									
	05	1	1	3	X	X			T	
	- DI CAPITALE - QUANTITA' .....									
	07	1	1	3	X	X				
	- ALTRE ATTIVITA'.....									
	10	1	1	3	X				T	

(\*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

(\*\*) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14



**2.2.1 LEGENDA DEI SIMBOLI**

<b>CRITERI DI CLASSIFICAZIONE</b>	
<b>SIMBOLI</b>	<b>SIGNIFICATO</b>
X	Informazione richiesta

<b>DURATA</b>	
<b>SIMBOLI</b>	<b>CODICI UTILIZZABILI</b>
L	5, 18
N	5, 16, 17

<b>RESIDENZA</b>	
N. B. :	Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

<b>DIVISA</b>	
N. B. :	Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

<b>NOTE</b>	
<b>SIMBOLI</b>	<b>SIGNIFICATO</b>
F	L'indicazione della variabile "Finalità del credito" riguarda soltanto le "famiglie" e le "istituzioni senza scopo di lucro" residenti e dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi : 500, 501, 600, 614, 615, 768, 773 e 783)
S	La variabile "Settore istituzionale del debitore" può assumere tutti i valori a eccezione di 12053 e 12054

<b>PERIODICITA'</b>	
<b>SIMBOLI</b>	<b>SIGNIFICATO</b>
T	Trimestrale



**2.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI SINGOLE VOCI****SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE****SOTTOSEZIONE: 1 – ATTIVO****Voce: 64040 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****Voce: 64056 ALTRE ATTIVITÀ**

Sono ricomprese tutte le attività di bilancio non ricomprese nelle altre voci della sezione.

**SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE****SOTTOSEZIONE: 2 – PASSIVO****Voce: 64108 ALTRE PASSIVITÀ**

Figurano nella presente voce le passività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione.


**Voce: 64120 CAPITALE****Voce: 64130 RISERVE**

La voce può assumere valori negativi.

**SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE****SOTTOSEZIONE: 1 - DATI DI STOCK: ATTIVO****Voce: 64500 ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE**

Importo complessivo delle attività cartolarizzate e detenute dalla società veicolo alla data di riferimento della segnalazione. Le attività vanno segnalate al valore nominale, anche se acquistate dal cedente ad un prezzo differente. La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va indicato tra le “altre passività” (cfr. voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 “altre passività”. L’importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali di attività finanziarie (cfr. voce 64572). In caso di acquisto di protezione da parte del veicolo, le attività coperte vanno cancellate in concomitanza con l’iscrizione del credito nei confronti del “*protection seller*” (cfr. voce 64512).



**02 FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE. AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per “durata”, per “settore di attività economica dell'*originator*” e per “settore di attività economica del debitore” (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per “durata”, nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia), può assumere i valori indicati al punto **N**, della *Legenda dei simboli*.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata “imprecisabile o irrilevante”.

La suddivisione per “settore di attività economica del debitore” è richiesta per tutte le tipologie di originator.

**04 FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per “durata” e per “settore di attività economica del debitore” (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per “durata”, nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia), può assumere i valori indicati al punto **N**, della *Legenda dei simboli*.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata “imprecisabile o irrilevante”.

**06 TITOLI**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per codice titolo (c.d. “ISIN” gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

**Voce: 64504 ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE**


Nella voce vanno segnalate le attività cartolarizzate diverse da quelle previste nella voce 64500 quali, ad esempio, i crediti di imposta o i crediti commerciali.

Gli importi vanno segnalati al valore nominale, anche se acquistati dal cedente ad un prezzo differente.

La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va segnalato tra le “altre passività” (cfr. voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 “altre passività”. L'importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali delle attività cartolarizzate (cfr. voce 64572).

La presente voce prevede una suddivisione per “settore di attività economica dell'*originator*”.



**Voce: 64508 IMPIEGO DELLA LIQUIDITA'****02 DEPOSITI E PRESTITI**

Per la sottovoce è prevista la ripartizione per “settore di attività economica della controparte” (cfr. punto E), lettera P de Il sistema delle *codifiche*) e per “durata”.

La suddivisione per “durata”, definita per tutti i settori di controparte previsti per questa sottovoce, può assumere i valori indicati al punto **L** della *Legenda dei simboli*.

**06 TITOLI**

Con riferimento a tale sottovoce è prevista la suddivisione per codice titolo (c.d. “ISIN” gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

**10 ALTRE ATTIVITÀ****Voce: 64512 DERIVATI – VALORI POSITIVI**

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini positivi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.

Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi pagati in via anticipata dal veicolo in qualità di “*protection buyer*”. Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico. Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da ricevere dal “*protection seller*” nel caso in cui si sia verificato il “*credit event*”.

**Voce: 64516 ALTRE ATTIVITÀ**

In questa voce vanno segnalate tutte le attività che non trovano collocazione tra le altre voci della presente sottosezione (esempio: interessi esigibili maturati su depositi e prestiti, interessi maturati su titoli diversi da azioni, ratei maturati su locazioni di capitale fisso, importi esigibili non connessi con l'attività principale della società veicolo).



**SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**  
**SOTTOSEZIONE: 2 - DATI DI STOCK: PASSIVO**

**Voce: 64524 TITOLI EMESSI**

La voce include tra l'altro i titoli garantiti da attività (c.d. "asset-backed securities").

Nella presente voce gli importi devono essere considerati al netto di eventuali rimborsi in conto capitale. Sono esclusi i ratei maturati (interessi e rendimenti addizionali).

Nel caso di emissione di titoli *Partly Paid*, deve essere segnalato il valore effettivamente regolato.

La presente voce prevede una suddivisione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento".

**02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/9904**

**04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99**

**Voce: 64526 INTERESSI PASSIVI MATURATI SU TITOLI DI DEBITO EMESSI**

La voce contiene le informazioni sugli interessi maturati e non pagati alla fine del periodo di riferimento sui titoli di debito emessi dal segnalante.

Per la presente voce è richiesta la suddivisione per numero operazione di cartolarizzazione e per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

**02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99**

**04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99**

**Voce: 64528 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI**


La voce ricomprende gli importi dovuti ai creditori diversi dai portatori dei titoli di cui alla voce 64524.

Viene richiesto il dettaglio informativo relativo al "Settore di attività economica della controparte" (cfr. punto **E**) de *Il sistema delle codifiche*) e per "durata. La suddivisione per "durata", definita per tutti i settori di controparte previsti per questa sottovoce, può assumere i valori indicati al punto **N**, della *Legenda dei simboli*.

**Voce: 64532 DERIVATI – VALORI NEGATIVI**

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini negativi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.


Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi incassati dal veicolo in via anticipata in qualità di "protection seller". Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico.



Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da corrispondere al “*protection buyer*” nel caso in cui si sia verificato il “*credit event*”.

**Voce: 64536 ALTRE PASSIVITÀ**

Nella voce vanno inclusi l'ammontare derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate nonché le rettifiche di valore delle attività cartolarizzate che non comportano cancellazioni delle attività medesime. Vanno, infine, segnalate tutte le passività che non trovano collocazione tra le voci di segnalazione della presente sottosezione.





**SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**  
**SOTTOSEZIONE: 3 - DATI DI FLUSSO**

Voce: **64540 ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE AI SENSI DELL'ART.1 e IBIS DELLA LEGGE 130/99: DATI DI FLUSSO**

**FINANZIAMENTI:**

Cfr. voce 64500.02.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per “durata”, “settore di attività economica del debitore” e “settore di attività economica dell’ *originator*”.

**ACQUISTI**

Sono ricompresi nella presente sottovoce i crediti acquistati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione revolving.

- 02 VALORE NOMINALE**
- 04 PREZZO DI ACQUISTO**

**06 INCASSI**

Formano oggetto di segnalazione gli incassi a fronte dei finanziamenti cartolarizzati, relativamente alla quota in conto capitale.

**10 CESSIONI A TERZI**

Sono ricomprese le cessioni dei finanziamenti agli *originator* delle attività cartolarizzate.

**TITOLI:**

Cfr. voce 64500.06.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per “codice titolo”.

**ACQUISTI**

- 14 VALORE NOMINALE**
- 16 PREZZO DI ACQUISTO**

**18 RIMBORSI**

**22 CESSIONI A TERZI**

Sono ricomprese le cessioni dei titoli agli *originator* delle attività cartolarizzate.


Voce: **64542 FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99: DATI DI FLUSSO**

**02 EROGAZIONI**

Formano oggetto di segnalazione il flusso di credito erogato nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’art.1 ter della legge 130/99.

**06 RIMBORSI**

Formano oggetto di segnalazione i rimborsi a fronte dei finanziamenti emessi.



**10 CESSIONI A TERZI****Voce: 64544 ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO**

Cfr. voce 64504.

Le presenti sottovoci prevedono la ripartizione per “settore di attività economica dell’*originator*”.

**ACQUISTI****02 VALORE NOMINALE****04 PREZZO DI ACQUISTO****06 INCASSI****10 CESSIONI A TERZI****Voce: 64548 IMPIEGO DELLA LIQUIDITA’: DATI DI FLUSSO****DEPOSITI E PRESTITI**

Cfr. voce 64508.02.

E’ prevista la ripartizione per “settore di attività economica della controparte” e per “durata”.

**02 INCREMENTI**

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in aumento registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

**06 DECREMENTI**

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in diminuzione registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

**TITOLI**


Cfr. voce 64508.06.

E’ prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. “ISIN” gestito dalla Banca d’Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

**10 ACQUISTI****14 VENDITE****Voce: 64552 TITOLI: EMISSIONI**

Nel caso di emissione di titoli *Partly Paid*, deve essere segnalato il valore effettivamente regolato.

E’ prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. “ISIN” gestito dalla Banca d’Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per “data di riferimento”.



Tale voce comprende le strutture cc.dd. "Master trust" nell'ambito delle quali sono emessi nuovi titoli con un programma di durata predefinito e per un importo predeterminato. In tali casi, i nuovi titoli emessi sono garantiti, congiuntamente con quelli emessi all'origine dell'operazione, da un unico patrimonio in cui confluiscono sia i crediti acquistati inizialmente, sia quelli acquistati con i proventi delle nuove emissioni.

**02 CONNESSE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99**

**04 CONNESSE A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99**

**Voce: 64556 TITOLI: RIMBORSI**

Nel caso di emissione di titoli *Partly Paid*, deve essere segnalato il valore effettivamente regolato. E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento".

**02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99**

**04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99**

**Voce: 64560 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO**

Cfr. voce 64528.

Per la presente voce è richiesta l'indicazione del "Settore di attività economica della controparte".

**02 INCREMENTI**


**06 DECREMENTI**

**Voce: 64572 CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITA' CARTOLARIZZATE**

Nella presente voce devono essere segnalate le cancellazioni parziali o totali (c.d. *write-offs*) delle attività cartolarizzate intervenute nell'ultimo trimestre.

Le cancellazioni totali si riferiscono ai casi in cui l'attività è considerata priva di valore ed è pertanto integralmente svalutata. Le cancellazioni parziali si riferiscono ai casi in cui si ritiene che l'attività non verrà pienamente recuperata e, per la parte che si ritiene di perdere, viene valutata.

Sono incluse anche le cancellazioni totali e parziali registrate all'atto della vendita o del trasferimento a terzi delle attività. Sono, di contro, escluse le differenze tra il valore nominale delle attività acquistate e il prezzo di acquisto.



**02 FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per “durata”, per “settore di attività economica dell’*originator*”, per “settore di attività economica del debitore” e per “finalità del credito” (cfr. *Il sistema delle codifiche*).

La suddivisione per “durata”, nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l’Italia), può assumere i valori indicati al punto **N**, della *Legenda dei simboli*. Se il debitore è, invece, diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l’Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata “imprecisabile o irrilevante”.

**04 FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per “durata” e per “settore di attività economica del debitore” (cfr. *Il sistema delle codifiche*).

La suddivisione per “durata”, nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l’Italia), può assumere i valori indicati al punto **N**, della *Legenda dei simboli*.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l’Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata “imprecisabile o irrilevante”.

**TITOLI**


Le seguenti sottovoci prevedono la suddivisione per codice titolo (c.d. “ISIN” gestito dalla Banca d’Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

**05 DI DEBITO – VALORE NOMINALE**

I titoli di debito cancellati vanno specificati al loro valore nominale.

**07 DI CAPITALE – QUANTITÀ**

Per tale sottovoce è necessario specificare il numero delle quote cancellate, con due cifre decimali senza la virgola.

**10 ALTRE ATTIVITÀ**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

**Parere sullo schema di contratto di programma 2016-2021 - parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (Delibera n. 13/2017).**

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. (FS S.p.a.), che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti *MIT*) debba trasmettere al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, i contratti di programma, i contratti di servizio ed i relativi aggiornamenti, corredati del parere del CIPE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, con il quale è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato - Società dei trasporti e servizi per azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società RFI, la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 novembre 2002, n. 60T e 19 gennaio 2006, n. 3T, e nel contratto di programma;

Vista la legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), n. 190, e successive modifiche e integrazioni, che ha assegnato al capitolo di spesa 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze (da ora in avanti *MEF*) un contributo in conto impianti pari a 4.250 milioni di euro da destinare specificatamente ad interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria per il periodo 2015-2020, di cui 500 milioni di euro per il 2015 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi;

Visti l'art. 1, comma 294, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), che assegna ulteriori risorse complessivamente pari a 300 milioni di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) da attribuire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e l'art. 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha stabilito che le risorse di cui al citato comma 294 sono attribuite direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie dall'anno 2016;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, di recepimento della direttiva 2012/34/UE, che prevede:

- all'art. 15

al comma 1 che «i contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con rete ferroviaria italiana S.p.a., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle».

al comma 3 che nei contratti di programma sia disciplinata «la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento può essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali diretti, incluso il finanziamento privato».

- all'art. 16

ai commi 2 e 3 l'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di utilizzare un sistema di contabilità regolatoria che evidenzii i meccanismi di imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività. I risultati derivanti dal sistema di contabilità sono comunicati annualmente al MIT, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto della normativa;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», che nel capitolo 1541 (somme da corrispondere alla società Ferrovie dello Stato pubblica amministrazione o a Società dalla stessa controllate in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura nonché del servizio via mare tra terminali ferroviari) reca risorse pari a 975,6 milioni di euro per ciascun anno per il periodo 2016-2018 per le attività in conto esercizio del gestore;

Vista la proposta di cui alla nota 8 agosto 2016, n. 30991, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di «Contratto di programma 2016-2021 - parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete», tra il MIT e rete ferroviaria italiana S.p.a. (da ora in avanti *RFI*) e ha trasmesso il suddetto schema di contratto di programma completo dei relativi allegati;

Considerato che il Presidente del Comitato, esaurito l'ordine del giorno, ha segnalato ai presenti che il Ministro



delle infrastrutture e i trasporti ha proposto, sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento di questo stesso Comitato, che nella seduta odierna venisse esaminato, per il prescritto parere, anche il «Contratto di programma RFI 2016-2021-Parte servizi», non inserito all'ordine del giorno odierno;

Considerato che i Membri di questo Comitato presenti in seduta, all'unanimità, hanno concordato sulla trattazione dell'argomento ai fini dell'espressione del suddetto parere;

Preso atto che:

- il contratto di programma 2012-2014 - parte servizi è scaduto il 31 dicembre 2014, e che le parti, nelle more del rinnovo, hanno proseguito nell'applicazione della disciplina contrattuale ai medesimi patti e condizioni già previsti dal suddetto contratto e che il MEF, riconoscendo alla richiamata clausola carattere di proroga del rapporto contrattuale, ha proceduto al versamento a RFI, per l'anno 2015, degli importi dovuti a valere sullo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato sui pertinenti capitoli di spesa dello stesso MEF;

- problematiche di natura regolamentare hanno rallentato la definizione di un nuovo schema di contratto, e, al fine di garantire continuità alle attività regolate dal contratto stesso, con il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è stata disposta la proroga del contratto di programma 2012-14, parte servizi, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto;

- con nota 8 febbraio 2016, n. 676, il MIT ha rappresentato che la norma di cui all'art. 1, comma 294, della suddetta legge n. 190/2014, e successive modifiche e integrazioni, è oggetto di procedura di notifica presso la Commissione europea e che pertanto nessun contributo può essere erogato in vigenza della generale clausola di stand still, finché non si sia ricevuta idonea autorizzazione della Commissione stessa;

- con nota 6 maggio 2016, n. 41429, il MEF ha dato indicazioni, affinché i contributi di cui all'art. 1, comma 294, della suddetta legge n. 190/2014, per le annualità 2016 e 2017, siano corrisposti direttamente dal MIT alle società ferroviarie;

- il contratto di programma in esame disciplina il complesso di obbligazioni tra il MIT e RFI relativamente al finanziamento:

delle attività di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità, alle attività di circolazione del traffico ferroviario e alle attività di «safety, security e navigazione ferroviaria», prestate dal gestore secondo standard concordati;

delle attività di manutenzione straordinaria necessaria al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità;

degli altri obblighi di servizio o oneri collegati alle attività del gestore e derivanti da evoluzioni della normativa di settore o prescrizioni delle Autorità competenti;

- che il contratto medesimo stabilisce, in capo al gestore, l'obbligo di comunicare al MIT:

entro 24 ore i casi di indisponibilità della linea per una durata maggiore di 6 ore, con le stesse modalità in uso per la Protezione civile ed in maniera tracciabile mediante invio delle comunicazioni ad una casella di posta elettronica certificata;

il programma di manutenzione ordinaria sulla rete per l'anno in corso e i risultati del monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria con cadenza semestrale;

le risultanze della contabilità regolatoria, dalle quali si evidenzino i meccanismi di imputazione dei costi;

i risultati del monitoraggio della qualità della rete effettivamente garantita durante l'esercizio precedente, da misurarsi mediante gli indicatori: «livello dei guasti» di cui all'allegato 1a) e «tempi di primo intervento» di cui all'allegato 1b) e 1c) dello schema di contratto;

- nell'apposito allegato 1c allo schema di Contratto all'esame sono riportati «altri indicatori di performance orientati all'utenza» mirati, tra l'altro, a misurare il grado di soddisfazione dell'utente durante la permanenza in stazione

- per misurare la qualità del servizio percepita dall'utente, può essere opportuno far riferimento alle indicazioni formulate dal Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) nel parere 3 novembre 2015, n. 6, relativo al Contratto di Servizio 2009 - 2014, sottoscritto dal MIT di concerto con il MEF e Trenitalia S.p.a.;

Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, formulando il proprio parere il 10 agosto 2016, trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE del 11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei Conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;



Delibera:

di formulare parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sullo schema di Contratto di programma 2016-2021 - parte servizi per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rete ferroviaria italiana S.p.a..

Questo comitato, per la quota parte di fabbisogni non finanziata per la quale non sussistano obblighi dello Stato, raccomanda:

1. a decorrere dal 2017 e per il periodo regolato, che le parti, in sede di aggiornamento dell'atto contrattuale, procedano ad un'analisi della dinamica dei costi e dell'efficientamento aziendale per verificare e dimensionare l'effettivo fabbisogno della manutenzione ordinaria nel limite delle risorse che si renderanno disponibili;

2. che l'estensione del progetto «Gate» ed eventuali altre iniziative finalizzate a migliorare e garantire la sostenibilità del servizio di assistenza a passeggeri a ridotta mobilità (PRM) e dei servizi di «safety», i cui fabbisogni, per un importo di 220 milioni di euro, sono esposti nell'Allegato 4a, siano regolati in apposito atto integrativo, previa verifica della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie;

3. che gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al 2021, il cui fabbisogno è evidenziato nell'Allegato 4a, in caso di indisponibilità delle risorse siano soggetti a revisione ai sensi dell'art. 6;

4. di espungere il riferimento all'esercizio 2015 nell'Allegato 4a, in quanto soggetto alla disciplina del contratto 2012-2014, e di depurare tali importi e ricalcolare i totali, anche al fine di evidenziare l'effettiva portata finanziaria del contratto 2016-2021;

5. di correggere gli importi nel rigo 5 e rigo 9 - anno 2016;

6. che, per misurare gli indicatori di performance di cui all'Allegato 1c, si faccia riferimento alle proposte formulate dal NARS nell'allegato 1 al citato parere n. 6/2015, ed in particolare nei paragrafi relativi agli indici di qualità dei componenti, al grado di soddisfazione dell'utente e al supporto delle tecnologie mobili per i processi aziendali, in cui si individuano meccanismi di monitoraggio della qualità percepita, anche mediante l'utilizzo di sistemi web.

Il Comitato raccomanda, altresì, di inserire la seguente clausola: «Il concessionario effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Il MIT provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto della presente delibera e a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di appro-

vazione del Contratto, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

*Il Presidente:* GENTILONI SILVERI

*Il Segretario:* LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2017*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 856*

17A04374

DELIBERA 3 marzo 2017.

**Secondo linee guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016».** (Delibera n. 26/2017).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione), che istituisce presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato per il coordinamento delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti «prioritari» (C.C.A.S.I.I.P.) ai fini della prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di nomina del commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che, all'art. 30:

al comma 1, istituisce, nell'ambito del Ministero dell'interno, una «Struttura di missione» (di seguito Struttura) per lo svolgimento, in forma integrata a coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;

al comma 3, stabilisce che la suddetta Struttura si conforma alle linee guida, adottate dal C.C.A.S.I.I.P. anche in deroga alle disposizioni del libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

al comma 13, statuisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ferma restando la possibilità per la Struttura di proporre a questo Comitato, per gli interventi pubblici di particolare rilievo,



la sottoposizione al più stringente monitoraggio finanziario previsto dall'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli interventi sismici del 2016», che, in relazione all'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, prevede la redazione di un elenco di comuni aggiuntivo rispetto a quello riportato nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 189/2016, al fine dell'estensione dell'applicazione, tra l'altro, delle misure ivi previste;

Vista la legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha:

convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

abrogato il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, includendo, nelle modifiche al primo decreto-legge, le disposizioni estensive recate dal decreto-legge abrogato — anche sotto il profilo della portata territoriale — in relazione all'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi alla citata data del 24 agosto 2016;

Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 72, in corso di registrazione, che qui si intende interamente richiamata, con la quale questo Comitato ha approvato le «Prime linee guida antimafia di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», licenziate dal C.C.A.S.I.I.P. nella seduta del 21 novembre 2016, raccomandando l'adozione di opportune misure intese a rendere possibile la tracciabilità informatica dei flussi finanziari;

Vista la nota 30 gennaio 2017, n. CCA-SGO/11001/119/7/27, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso, ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno della prima riunione di questo Comitato, lo schema di seconde linee guida adottato, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, dal C.C.A.S.I.I.P. nella seduta del 25 gennaio 2017;

Vista la nota 23 febbraio 2017, avente il medesimo protocollo della precedente nota, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso altra stesura dello schema di protocollo quadro allegato alle menzionate linee guida, emendata da alcuni errori materiali;

Preso atto che il documento sottoposto all'esame di questo Comitato si riferisce a tutti gli interventi previsti dal sopra citato art. 30, comma 1, e che in particolare:

nella parte iniziale ricostruisce il «quadro della gestione della ricostruzione e funzione delle prime linee guida», sottolineando come quest'ultime siano riferite specificatamente agli interventi di immediata ricostruzione previsti all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 e all'art. 9 del decreto-legge n. 205/2016;

illustra i compiti della Struttura e definisce, con riferimento agli operatori economici che non possono essere iscritti di diritto nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, le modalità per effettuare le verifiche propedeutiche a tale iscrizione, dedicando particolare attenzione ai controlli da svolgere nei confronti delle imprese che si occupano dello smaltimento dei rifiuti;

indica i controlli da effettuare nella fase di cantiere, prevedendo, per gli interventi di ricostruzione pubblica, la redazione di «piani di controllo coordinato del

cantiere e del sub-cantiere» sulla scorta delle direttive impartite da questo Comitato in tema di infrastrutture strategiche (delibere 3 agosto 2011, n. 58, e 6 agosto 2015, n. 62);

per gli interventi di ricostruzione pubblica, specifica le clausole da riportare nei protocolli di legalità da stipulare, a valle delle procedure di aggiudicazione, tra soggetto aggiudicatone e appaltatore/affidatario dell'esecuzione, clausole da inserire anche nei contratti stipulati in attuazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole;

include uno schema di protocollo quadro di legalità tra Struttura, commissario straordinario e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), che funge da centrale unica di committenza per regioni, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di rispettiva competenza;

precisa che tale schema, con le dovute modifiche, può essere riproposto per eventuali protocolli speciali e/o settori di intervento non ancora individuati dal commissario straordinario;

reca indicazioni specifiche per gli interventi di ricostruzione privata e ripristino delle attività produttive e regolamentano i controlli sui materiali da costruzione;

Preso atto che inoltre le linee guida all'esame, al punto 8:

disciplinano il controllo dei flussi finanziari in base a forme semplificate di monitoraggio finanziario, sulla falsariga della positiva esperienza maturata in occasione degli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna, mantenendo il sistema di rilevazione dei flussi finanziari tramite circuito interbancario, nella sua attuale configurazione, ai sensi del sopra citato art. 36 della legge n. 114/2014 e relativi provvedimenti attuativi;

estendono il monitoraggio di cui sopra in modo da poter seguire anche i pagamenti verso subappaltatori e subcontraenti, senza aggravio per i beneficiari dei contributi pubblici;

prevedono che il sistema informatico da utilizzare per l'autorizzazione degli interventi venga integrato applicativamente con i sistemi dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l'acquisizione delle informazioni di tracciamento di rispettiva competenza e demandano al commissario straordinario, all'ANAC e al DIPE di definire congiuntamente le modalità tecniche per detta integrazione;

Considerata la necessità che venga individuata un'informazione tracciante, l'art. 3 della citata legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, norma generale di riferimento in materia, nel cui ambito rientrano anche le procedure di tracciamento riguardanti erogazioni e concessioni di pubbliche provvidenze ai privati, offre un autorevole punto di riferimento allorché ha stabilito che lo strumento di pagamento debba contenere anche il Codice unico di progetto (CUP), relativo all'investimento pubblico sottostante, nonché il Codice identificativo di gara (CIG) in caso di contributi pubblici;





Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 1° marzo 2017 ai sensi del vigente regolamento (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Tenuto conto che, nel corso di detta riunione preparatoria, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto che i dati di cui al menzionato punto 8 delle linee guida vengano posti a disposizione del Ministero stesso;

Vista la nota 3 marzo 2017 n. 1068-P redatta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato;

Considerato che, in relazione agli esiti dell'istruttoria svolta, il documento sottoposto a questo Comitato appare condivisibile;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Delibera:

1. Sono approvate le «Seconde linee guida antimafia di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», licenziate dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella seduta del 25 gennaio 2017, e allegate — unitamente allo schema di protocollo quadro di legalità ad esse annesso — alla presente delibera, della quale formano parte integrante.

2. I dati di cui al punto 8, quinto capoverso, delle linee guida come sopra approvate sono messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze e di qualunque altra amministrazione pubblica ne faccia richiesta: le modalità tecniche per l'accesso verranno definite tra commissario straordinario, DIPE, ANAC e Ministero dell'economia e delle finanze — anche al fine di garantire il principio di univocità dell'invio dei dati nell'ambito dei rispettivi sistemi — senza aggravio di costi per le amministrazioni coinvolte.

Roma, 3 marzo 2017

*Il Presidente:* GENTILONI SILVERI

*Il segretario:* LOTTI

AVVERTENZA:

L'allegato 1, denominato «Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito [www.programmazioneeconomica.gov.it](http://www.programmazioneeconomica.gov.it) sezione Banca dati delibere CIPE - allegati non pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

Link: <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/?p=16427>

Registrata alla Corte dei conti il 9 giugno 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 825

17A04338

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolhelix»

*Estratto determina AAM/PPA n. 593 del 5 giugno 2017*

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim International GmbH (Registro delle imprese Mainz HR B21063) con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, - Germany;

Medicinale BISOLHELIX

Confezione AIC n. 044141012 - «Sciroppo» 1 flacone in vetro da 100 ml con cucchiaino dosatore

È ora trasferita alla società

Nuovo titolare A.I.C.: Sanofi S.P.A. - Viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano

Codice fiscale 00832400154

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore

della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04181

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BuscofenAct»

*Estratto determina AAM/PPA n. 594 del 5 giugno 2017*

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim International GmbH (Registro delle imprese Mainz HR B21063) con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, - Germany;



Medicinale: BUSCOFENACT

Confezione AIC n.

041631019 - «400 mg capsule molli» 6 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

041631021 - «400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

041631033 - «400 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

È ora trasferita alla società

Nuovo titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A. - Viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano

Codice fiscale 00832400154

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A04182**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscopan Reflusso»**

*Estratto determina AAM/PPA n. 595 del 5 giugno 2017*

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim International GmbH (Registro delle imprese Mainz HR B21063) con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, - Germany;

Medicinale: BUSCOPAN REFLUSSO

Confezione AIC n.

038742019 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL

038742021 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone HDPE

È ora trasferita alla società

Nuovo titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A. - viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano

Codice fiscale 00832400154

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A04183**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.**

*Estratto determina AAM/PPA n. 599 del 5 giugno 2017*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8, 20139 - Milano (MI).

Medicinale: ATROVENT.

Confezioni:

A.I.C. n. 029308032 - «0,3 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone 15 ml;

A.I.C. n. 029308095 - «0,6 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone 15 ml.

Medicinale: BISOLVON.

Confezioni:

A.I.C. n. 021004015 - «2 mg/ml soluzione orale» flacone 40 ml;

A.I.C. n. 021004027 - «8 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 021004039 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 021004041 - «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore;

A.I.C. n. 021004179 - «8 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 021004181 - «8 mg/5 ml sciroppo» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 021004193 - «8 mg compresse solubili» 16 compresse in blister;

A.I.C. n. 021004205 - «4 mg/5 ml sciroppo gusto fragola» flacone da 200 ml con bicchiere dosatore;

A.I.C. n. 021004217 - «4 mg/5 ml sciroppo gusto fragola» flacone 125 ml con bicchiere dosatore.

Medicinale: BISOLVON TOSSE SEDATIVO.

Confezioni:

A.I.C. n. 038593012 - «2 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 038593024 - «10,5 mg pastiglie gommose» 20 pastiglie gommose.

Medicinale: BUSCOFEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 029396013 - «200 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 029396037 - «200 mg capsule molli» 12 capsule;

A.I.C. n. 029396049 - «400 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 029396052 - «200 mg capsule molli» 24 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC;

Medicinale: BUSCOPAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 006979013 - «10 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite;

A.I.C. n. 006979025 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 006979037 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml;


A.I.C. n. 006979049 - «10 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 006979088 - «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in AL/PVC.

Medicinale: BUSCOPAN ANTIACIDO.


Confezioni: A.I.C. n. 039279017 - «75 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

Medicinale: BUSCOPAN COMPOSITUM.



Confezioni:  
 A.I.C. n. 029454016 - «10 mg + 500 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;  
 A.I.C. n. 029454028 - «10 mg + 800 mg supposte» 6 supposte;  
 A.I.C. n. 029454042 - «10 mg + 500 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister AL/PVC.  
 Medicinale: DULCOLAX.  
 Confezioni:  
 A.I.C. n. 008997013 - «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite;  
 A.I.C. n. 008997025 - «adulti 10 mg supposte» 6 supposte;  
 A.I.C. n. 008997037 - «bambini 5 mg supposte» 6 supposte;  
 A.I.C. n. 008997052 - «5 mg compresse rivestite» blister 24 compresse rivestite;  
 A.I.C. n. 008997064 - «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC;  
 A.I.C. n. 008997076 - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite in blister PVC-PVDC/AL.  
 Medicinale: EFFORTIL.  
 Confezioni:  
 A.I.C. n. 006774018 - «10 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml;  
 A.I.C. n. 006774032 - «7,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 g;  
 A.I.C. n. 006774044 - «5 mg compresse» 20 compresse.  
 Medicinale: GUTTALAX.  
 Confezioni:  
 A.I.C. n. 020949018 - «7,5 mg/ml gocce, soluzione orale» flacone da 10 ml;  
 A.I.C. n. 020949020 - «7,5 mg/ml gocce, soluzione orale» flacone da 15 ml;  
 A.I.C. n. 020949071 - «2,5 mg capsule molli» 30 capsule.  
 Medicinale: MUCOSOLVAN.  
 Confezioni:  
 A.I.C. n. 024428017 - «30 mg compresse» 20 compresse;  
 A.I.C. n. 024428043 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale 2 ml;  
 A.I.C. n. 024428068 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;  
 A.I.C. n. 024428082 - «bambini 30 mg supposte» 10 supposte;  
 A.I.C. n. 024428132 - «15 mg/5 ml sciroppo gusto lampone» flacone 200 ml;  
 A.I.C. n. 024428144 - «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 40 ml;  
 A.I.C. n. 024428169 - «60 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;  
 A.I.C. n. 024428195 - «15 mg pastiglie gommose» 20 pastiglie in blister PVC/AL;  
 A.I.C. n. 024428207 - «15 mg pastiglie gommose» 30 pastiglie in blister PVC/AL;  
 A.I.C. n. 024428219 - «15 mg pastiglie gommose» 40 pastiglie in blister PVC/AL;  
 A.I.C. n. 024428233 - «30 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 100 ml;  
 A.I.C. n. 024428245 - «30 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 125 ml;  
 A.I.C. n. 024428258 - «30 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 200 ml;  
 A.I.C. n. 024428272 - «15 mg/5 ml sciroppo gusto frutti di bosco» flacone 200 ml;  
 Medicinale: RINOGUTT.  
 Confezioni:  
 A.I.C. n. 023547019 - 1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 ml;  
 A.I.C. n. 023547060 - «1 mg/ml spray nasale, soluzione con eucaliptolo» flacone in vetro da 10 ml con pompetta dosatrice;  
 A.I.C. n. 023547072 - «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in pe da 12 ml;  
 Medicinale: RINOGUTT ANTIALLERGICO.

Confezioni: A.I.C. n. 027910013 - «1 mg/ml + 3,55 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 ml.  
 Medicinale: SURFACTAL.  
 Confezione A.I.C. n. 026751026 - «1 G/50 ml soluzione per infusione» flacone 50 ml  
 Medicinale: ZERINOL.  
 Confezioni:  
 A.I.C. n. 035304017 - «300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 10 compresse;  
 A.I.C. n. 035304029 - «300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 12 compresse;  
 A.I.C. n. 035304031 - «300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 20 compresse;  
 A.I.C. n. 035304043 - «300 mg + 2 mg compresse rivestite» 20 compresse;  
 A.I.C. n. 035304056 - «300 mg + 2 mg supposte» 10 supposte.  
 Medicinale: ZERINOL GOLA.  
 Confezioni:  
 A.I.C. n. 041239171 - «20 mg pastiglie» 12 pastiglie in blister AL/AL;  
 A.I.C. n. 041239195 - «20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister AL/AL;  
 A.I.C. n. 041239219 - «20 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister AL/AL;  
 A.I.C. n. 041239221 - «20 mg pastiglie» 30 pastiglie in blister AL/AL;  
 A.I.C. n. 041239245 - «20 mg pastiglie» 36 pastiglie in blister AL/AL;  
 A.I.C. n. 041239260 - «20 mg pastiglie» 42 pastiglie in blister AL/AL;  
 A.I.C. n. 041239272 - «20 mg pastiglie» 48 pastiglie in blister AL/AL;  
 A.I.C. n. 041239296 - «2,5 mg/erogazione spray per mucosa orale, soluzione» 1 Flacone in vetro da 30 ml con pompa dosatrice e adattatore;  
 A.I.C. n. 041239308 - «2,5 mg/erogazione spray per mucosa orale, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml con pompa dosatrice e adattatore;  
 Medicinale ZERINOL GOLA MENTA  
 Confezioni:  
 A.I.C. n. 036088019 - 8 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088021 - 10 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088033 - 16 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088045 - 20 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088058 - 24 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088060 - 30 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088072 - 32 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088084 - 40 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088096 - 48 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088108 - 50 pastiglie da 20 mg;  
 A.I.C. n. 036088110 - «20 mg pastiglie» 12 pastiglie in blister PP/AL;  
 A.I.C. n. 036088122 - «20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister PP/AL;  
 A.I.C. n. 036088134 - «20 mg pastiglie» 36 pastiglie in blister PP/AL;  
 A.I.C. n. 036088146 - «20 mg pastiglie» 42 pastiglie in blister PP/AL;  
 A.I.C. n. 036088159 - «20 mg pastiglie» 8 pastiglie in blister ALU/ALU;  
 A.I.C. n. 036088161 - «20 mg pastiglie» 10 pastiglie in blister ALU/ALU;  
 A.I.C. n. 036088173 - «20 mg pastiglie» 12 pastiglie in blister ALU/ALU;  
 A.I.C. n. 036088185 - «20 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister ALU/ALU;  
 A.I.C. n. 036088197 - «20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister ALU/ALU;



A.I.C. n. 036088209 - «20 mg pastiglie» 20 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036088211 - «20 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036088223 - «20 mg pastiglie» 30 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036088235 - «20 mg pastiglie» 32 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036088247 - «20 mg pastiglie» 36 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036088250 - «20 mg pastiglie» 40 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036088262 - «20 mg pastiglie» 42 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036088274 - «20 mg pastiglie» 48 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036088286 - «20 mg pastiglie» 50 pastiglie in blister ALU/ALU.

Medicinale: ZERINOLFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 035191016 - «compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 035191028 - «compresse effervescenti» 12 compresse;

A.I.C. n. 035191030 - «compresse effervescenti» 20 compresse;

alla società: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI).

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 17A04184

##### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerinol Gola ribes nero»

*Estratto determina AAM/PPA n. 598 del 5 giugno 2017*

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim International GmbH (Registro delle imprese Mainz HR B21063) con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, - Germany.

Medicinale: ZERINOL GOLA RIBES NERO.

Confezioni:

A.I.C. n. 036089050 - «20 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036089062 - «20 mg pastiglie» 30 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036089098 - «20 mg pastiglie» 48 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036089112 - «20 mg pastiglie» 6 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036089124 - «20 mg pastiglie» 12 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036089136 - «20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036089148 - «20 mg pastiglie» 36 pastiglie in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 036089151 - «20 mg pastiglie» 42 pastiglie in blister ALU/ALU.

È ora trasferita alla società Nuovo titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., viale Luigi Bodio 37/B - 20158 20158 Milano.

Codice fiscale: 00832400154.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 17A04185

##### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaprino»

*Estratto determina AAM/PPA n. 597 del 5 giugno 2017*

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim International GmbH (Registro delle imprese Mainz HR B21063) con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, - Germany.

Medicinale: VAPRINO.

Confezioni:

A.I.C. n. 044624017 «100 mg capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044624029 «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano.

Codice fiscale: 00832400154.

#### Stampati


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 17A04186



### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «ZerinoDek»

*Estratto determina AAM/PPA n. 596 del 5 giugno 2017*

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim International GmbH (Registro delle imprese Mainz HR B21063) con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, - Germany.

Medicinale: ZerinoDek.

Confezioni:

A.I.C. n. 041218013 «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 041218025 «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

È ora trasferita alla società

Nuovo titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano.

Codice fiscale: 00832400154.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A04187**

### Rettifica dell'estratto della determina n. 895/2017 dell'11 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe EG».

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione n. 895/2017 dell'11 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EZETIMIBE EG, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2017 Serie generale n. 129, pag. 17:

dove è scritto:

medicinale: EZETIMIBE EG;

titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia n. 6, 20136 Milano.

Confezioni:

«10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282010 (in base 10) 1B7D4U (in base 32);

«10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282022 (in base 10) 1B7D56 (in base 32);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282034 (in base 10) 1B7D5L (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282046 (in base 10) 1B7D5Y (in base 32);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282059 (in base 10) 1B7D6C (in base 32);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282061 (in base 10) 1B7D6F (in base 32);

«10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282073 (in base 10) 1B7D6T (in base 32);

«10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282085 (in base 10) 1B7D75 (in base 32);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282097 (in base 10) 1B7D7K (in base 32);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282109 (in base 10) 1B7D7X (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282111 (in base 10) 1B7D7Z (in base 32);

«10 mg compresse» 112 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282123 (in base 10) 1B7D8C (in base 32);

«10 mg compresse» 156 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282135 (in base 10) 1B7D8R (in base 32);

«10 mg compresse» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282147 (in base 10) 1B7D93 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe;

eccipienti:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (E 460);

povidone (E 1201);

croscarmellosa sodica (E468);

sodio laurilsolfato;

magnesio stearato (E 470b).

Produzione del principio attivo: MSN Laboratories Private Limited, Sy. No. 317 & 323, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, Andhra Pradesh 502 329 - India.

Produzione: Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac - Serbia.

Confezionamento primario e secondario:

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac - Serbia;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 61118 Bad Vilbel, Germania;

Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten Leur - Paesi Bassi;

Lamp San Prospero S.p.A., via della Pace n. 25/A - 41030 San Prospero (Modena) - Italia;

Sanico N.V., Veedijk 59 2300 Turnhout - Belgio.

Confezionamento secondario:

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36 1190 Wien - Austria;

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 26015 Soresina (CR) - Italia;

S.C.F. S.N.C. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO) - Italia;

Stada Nordic ApS, Marielundvej 46A 2730 Herlev - Danimarca;

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary - Irlanda.

Controllo di qualità: Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 - 61118 Bad Vilbel, Germania.

Rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 - 61118 Bad Vilbel, Germania;

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien - Austria;

Stada Nordic ApS, Marielundvej 46A, 2730 Herlev - Danimarca;

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 NL- 4879 AC Etten-Leur - Paesi Bassi;

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia primaria: «Ezetimibe EG», somministrato con un inibitore della HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

La monoterapia con «Ezetimibe EG» è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) per i quali le statine siano considerate inappropriate o non siano tollerate.



Prevenzione degli eventi cardiovascolari: «Ezetimibe EG» è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia coronarica (CHD) e una storia di sindrome coronarica acuta (SCA) in aggiunta alla terapia con statine, già avviata, o come nuova terapia in associazione a una statina.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote): «Ezetimibe EG» somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con HoFH. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'afèresi delle LDL).

Sitosterolemia omozigote (fitosterolemia): «Ezetimibe EG» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 044282046 (in base 10) 1B7D5Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A Nota 13»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,95.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

#### Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

#### Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

#### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento

sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

leggasi:

medicinale: EZETIMIBE PENZA;

titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A., via Ippolito Rosellini n. 12 - 20124 Milano.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044747018 (in base 10) 1BPL8B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 30 mesi.

Composizione:

ogni compressa contiene 10 mg di ezetimibe;

principio attivo: ezetimibe;

eccipienti:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

povidone;

sodio laurilsolfato;

sodio stearyl fumarato.

Produzione del principio attivo: IND-Swift Laboratories Limited Village - Bhagwanpur, Barwala Road, Derabassi, District - S.A.S. Nagar (Mohali) Punjab, India.

Produzione del prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Laboratorios Cinfa, S.A. Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Arreta, 31620 Huarte - Pamplona, Spagna;

confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Laboratorios Cinfa, S.A. Avda. Roncesvalles s/n, 31699 Olloki (Navarra) Spagna;

confezionamento secondario: De Salute S.r.l., via Biasini - 26, 26015 Soresina (CR) Italia.

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria: «Ezetimibe Pensa», somministrato con un inibitore della HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole. La monoterapia con «Ezetimibe Pensa» è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari: «Ezetimibe Pensa» è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) nei pazienti con malattia coronarica (MC) e una storia di sindrome coronarica acuta (SCA), quando l'ezetimibe è aggiunto alla terapia con statine in corso o preso in concomitanza con una statina.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote): «Ezetimibe Pensa» somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'afèresi delle LDL).

Sitosterolemia familiare omozigote (Fitosterolemia): «Ezetimibe Pensa» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità


Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044747018 (in base 10) 1BPL8B (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,95;



nota AIFA: nota 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe Pensa» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe Pensa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

#### *Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A04226**

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortiflam»**

*Estratto determina AAM/AIC n. 70/2017 del 25 maggio 2017*

Procedura europea IT/H/0487/001/MR.

Descrizione del medicinale: l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CORTIFLAM con procedura nazionale è estesa alla procedura di Mutuo riconoscimento IT/H/0487/001/MR nella forma e confezioni:

«2,250 mg cerotto medicato», 4 cerotti medicati;

«2,250 mg cerotto medicato», 8 cerotti medicati;

«2,250 mg cerotto medicato», 16 cerotti medicati.

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Ibsa Farmaceutici Italia S.R.L. con sede in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi, codice fiscale n. 10616310156.

Confezioni:

«2,250 mg cerotto medicato», 4 cerotti medicati - A.I.C. n. 035727015 (in base 10) 1229P7 (in base 32);

«2,250 mg cerotto medicato», 8 cerotti medicati - A.I.C. n. 035727027 (in base 10) 1229PM (in base 32);

«2,250 mg cerotto medicato», 16 cerotti medicati - A.I.C. n. 035727039 (in base 10) 1229PZ (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: 3 anni. Dopo apertura della busta: 1 mese.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare al di sopra di 25°C.

Conservare il cerotto medicato nella sua busta originale al fine di preservarne l'integrità.

Composizione:

principio attivo: ogni cerotto medicato 7,5 cm x 10 cm contiene: 2,250 mg di betametasona valerato (corrispondente a 1,845 mg di betametasona).

eccipienti:

supporto: tessuto non tessuto (in fibra composta di polipropilene/polietilene e rayon) laminato con una resina di etilene-metilmacrilato;

strato adesivo: sodio ialuronato, 1-3 butilene glicole, glicerolo, disodio edetato, acido tartarico, alluminio glicinato, acido poliacrilico, sodio poliacrilato, idrossipropilcellulosa, carmellosa sodica, metile paraidrossibenzoato (E218), propilene paraidrossibenzoato (E216), acqua depurata;

pellicola protettiva: film di polietilene tereftalato.

Produttore del principio attivo: Farmabios S.p.A., via Pavia 1, 27027 Gropello Cairoli (Pavia) - Italia.

Produttori del prodotto finito:

produzione del bulk e confezionamento primario: Teikoku Seiyaku Co. Ltd., 567 Sanbonmatsu, Higashikagawa, Kagawa 769-2695, Giappone.

produzione del Medical Device - strip adesivo: Spa Italiana Laboratori Bouty, Strada Statale n. 11, Padana Superiore Km 160 20060, Cassina De' Pecchi (Milano) - Italia;

confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti: Altergon Italia SRL - zona industriale - 83040 Morra de Sanctis (Avellino) - Italia.

confezionamento secondario: IBSA Institut Biochimique SA, via al Ponte 13, 6903 Lugano, Svizzera.

Indicazioni terapeutiche: «Cortiflam» è indicato negli adulti.

Trattamento di affezioni cutanee di origine infiammatoria che non rispondono al trattamento con corticosteroidi meno potenti, come eczemi, lichenizzazioni, lichen planus, granuloma anulare, pustolosi palmare e plantare, mycosis fungoides.

Per la particolarità della sua forma farmaceutica «Cortiflam» è adatto per la psoriasi cronica a placche localizzata in zone difficili da trattare (es. ginocchio, gomito e faccia anteriore della tibia per un'area non superiore al 5% della superficie corporea).

#### *Rinnovo*

Il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cortiflam», è fissato per il 1° gennaio 2021.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: il medicinale è collocato in classe C;


#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04315

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società «Versalis S.p.A.», in San Donato Milanese, per l'esercizio della centrale termoelettrica in Porto Torres.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000153 del 14 giugno 2017, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2014-182 del 3 luglio 2014, alla società Versalis S.p.a, identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Porto Torres, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) e <http://aia.minambiente.it>

17A04371

### Avviso relativo al comunicato di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società «Versalis S.p.A.», in San Donato Milanese, per l'esercizio della centrale termoelettrica, in Mantova.

Si rende noto che nel comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno u.s., relativo al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000137 del 29 maggio 2017 dove è scritto: «alla società Versalis S.p.a, identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Mantova...», leggasi: «alla società Versalis S.p.a, identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Ravenna...»

17A04372

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 giugno 2017


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1221
Yen .....	123,3
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,198
Corona danese .....	7,4367
Lira Sterlina .....	0,88545
Fiorino ungherese .....	307,18
Zloty polacco .....	4,1899
Nuovo leu romeno .....	4,562
Corona svedese .....	9,7803
Franco svizzero .....	1,0857
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,4985
Kuna croata .....	7,4115
Rublo russo .....	63,9585
Lira turca .....	3,9459
Dollaro australiano .....	1,4875
Real brasiliano .....	3,684
Dollaro canadese .....	1,5078
Yuan cinese .....	7,6284
Dollaro di Hong Kong .....	8,751
Rupia indonesiana .....	14921,69
Shekel israeliano .....	3,9644
Rupia indiana .....	72,308
Won sudcoreano .....	1270,17
Peso messicano .....	20,3762
Ringgit malese .....	4,7858
Dollaro neozelandese .....	1,5583
Peso filippino .....	55,624
Dollaro di Singapore .....	1,5531
Baht thailandese .....	38,219
Rand sudafricano .....	14,3757

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A04567





**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 13 giugno 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1217
Yen .....	123,43
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,147
Corona danese .....	7,4365
Lira Sterlina .....	0,88075
Fiorino ungherese .....	306,97
Zloty polacco .....	4,1936
Nuovo leu romeno .....	4,5662
Corona svedese .....	9,7443
Franco svizzero .....	1,085
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,454
Kuna croata .....	7,4085
Rublo russo .....	63,8205
Lira turca .....	3,9519
Dollaro australiano .....	1,488
Real brasiliano .....	3,7045
Dollaro canadese .....	1,4892
Yuan cinese .....	7,6245
Dollaro di Hong Kong .....	8,7489
Rupia indonesiana .....	14904,08
Shekel israeliano .....	3,9549
Rupia indiana .....	72,193
Won sudcoreano .....	1265,98
Peso messicano .....	20,3188
Ringgit malese .....	4,7812
Dollaro neozelandese .....	1,5528
Peso filippino .....	55,51
Dollaro di Singapore .....	1,5501
Baht thailandese .....	38,048
Rand sudafricano .....	14,3297

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A04568

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 14 giugno 2017**


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1203
Yen .....	123,58
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,163
Corona danese .....	7,4363
Lira Sterlina .....	0,8796
Fiorino ungherese .....	306,39
Zloty polacco .....	4,1967
Nuovo leu romeno .....	4,5664
Corona svedese .....	9,7448
Franco svizzero .....	1,0874
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,414
Kuna croata .....	7,3995
Rublo russo .....	63,945
Lira turca .....	3,9362
Dollaro australiano .....	1,4778
Real brasiliano .....	3,7027
Dollaro canadese .....	1,4796
Yuan cinese .....	7,6147
Dollaro di Hong Kong .....	8,7392
Rupia indonesiana .....	14880,38
Shekel israeliano .....	3,9541
Rupia indiana .....	72,035
Won sudcoreano .....	1260,45
Peso messicano .....	20,2078
Ringgit malese .....	4,7702
Dollaro neozelandese .....	1,5453
Peso filippino .....	55,465
Dollaro di Singapore .....	1,5457
Baht thailandese .....	38,023
Rand sudafricano .....	14,2697

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A04569



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 15 giugno 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1166
Yen .....	122,95
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,213
Corona danese .....	7,436
Lira Sterlina .....	0,8764
Fiorino ungherese .....	307,79
Zloty polacco .....	4,2122
Nuovo leu romeno .....	4,5893
Corona svedese .....	9,7278
Franco svizzero .....	1,0874
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,4718
Kuna croata .....	7,405
Rublo russo .....	64,3175
Lira turca .....	3,9266
Dollaro australiano .....	1,4722
Real brasiliano .....	3,6559
Dollaro canadese .....	1,4826
Yuan cinese .....	7,5985
Dollaro di Hong Kong .....	8,7118
Rupia indonesiana .....	14871,15
Shekel israeliano .....	3,9332
Rupia indiana .....	72,142
Won sudcoreano .....	1263,07
Peso messicano .....	20,1825
Ringgit malese .....	4,7651
Dollaro neozelandese .....	1,5505
Peso filippino .....	55,657
Dollaro di Singapore .....	1,5444
Baht thailandese .....	37,953
Rand sudafricano .....	14,3723

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A04570

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 16 giugno 2017**


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,117
Yen .....	124,3300
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,233
Corona danese .....	7,43610
Lira Sterlina .....	0,87453
Fiorino ungherese .....	307,91000
Zloty polacco .....	4,2184
Nuovo leu romeno .....	4,5835
Corona svedese .....	9,7370
Franco svizzero .....	1,0885
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,46
Kuna croata .....	7,3995
Rublo russo .....	64,2300
Lira turca .....	3,9225
Dollaro australiano .....	1,4683
Real brasiliano .....	3,6681
Dollaro canadese .....	1,4766
Yuan cinese .....	7,6089
Dollaro di Hong Kong .....	8,7108
Rupia indonesiana .....	14849,3200
Shekel israeliano .....	3,9390
Rupia indiana .....	71,9515
Won sudcoreano .....	1265,3500
Peso messicano .....	20,0887
Ringgit malese .....	4,7756
Dollaro neozelandese .....	1,5441
Peso filippino .....	55,6140
Dollaro di Singapore .....	1,5457
Baht thailandese .....	37,9230
Rand sudafricano .....	14,3831

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A04571



## MINISTERO DELL'INTERNO

### Ripartizione del contributo compensativo a favore dei comuni per i minori introiti di imposte comunali sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Si comunica che con decreto del direttore centrale della Finanza locale del 19 giugno 2017 è stato ripartito il contributo compensativo a favore dei comuni per i minori introiti di imposte comunali sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, come previsto dall'art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Il testo integrale del decreto, unitamente ai relativi allegati è pubblicato alla seguente pagina web del Ministero dell'interno - dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la Finanza locale: <http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com200617.html>

17A04373

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Comunicato di rettifica al provvedimento n. 222 del 21 aprile 2017, relativo al medicinale per uso veterinario «Sodio Cloruro 0,9% soluzione fisiologica».

Nell'estratto del provvedimento n. 222 del 21 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 120 del 25 maggio 2017, concernente il medicinale veterinario «Sodio Cloruro 0,9% soluzione fisiologica»; Titolare A.I.C.: Società S.A.L.F. Laboratorio Farmacologico S.p.A. Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo),

laddove è scritto:

I lotti già prodotti della confezione «scatola da 30 flaconi di polipropilene da 100 ml» possono essere commercializzati fino alla scadenza;

leggasi:

I lotti già prodotti della confezione «scatola da 25 flaconi da 100 ml» possono essere commercializzati fino alla scadenza.

17A04316

### Comunicato di rettifica al provvedimento n. 188 dell'11 aprile 2017, relativo al medicinale per uso veterinario «Suidestran», soluzione iniettabile per suinetti.

Nell'estratto del provvedimento n. 188 dell'11 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 114 del 18 maggio 2017, concernente il medicinale per uso veterinario SUIDESTRAN, soluzione iniettabile per suinetti, Titolare A.I.C. Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale in viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza - (Monza-Brianza) Italia,

laddove è scritto:

«Omissis ... I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza ... Omissis»;

leggasi:

«Omissis ... Gli stampati dei lotti già prodotti devono essere modificati entro 180 giorni ... Omissis»

17A04317

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Febrifugam 20 Premix, 200 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Estratto decreto n. 70 del 15 maggio 2017

Medicinale veterinario FEBRIFUGAM 20 PREMIX, 200 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., via Emilia, 285, 40064, Ozzano dell'Emilia (Bologna), Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.A., via Emilia, 285, 40064, Ozzano dell'Emilia (Bologna), Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Sacco da 25 kg - A.I.C. 105063010.

Composizione: 1 g di premiscela contiene:

principio attivo: Paracetamolo 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati febbrili nei suini affetti da sindrome influenzale.

Tempi di attesa: carne e visceri: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo miscelazione nel mangime sfarinato o pellettato: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04318

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ketodolor 100 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 267 del 15 maggio 2017

Medicinale veterinario:

KETODOLOR 100 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini

Titolare dell'A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: UK/V/0464/001/IB/002

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi.

Per effetto della suddetta variazione si modifica il SPC come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità


Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità delle compresse divise in quarti: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A04319



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ragusano».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano con sede presso la Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Ragusa, piazza della Libertà, 97100 Ragusa, e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimo a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Ragusano» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

#### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «RAGUSANO»

##### Art. 1. *Denominazione*

È riconosciuta la denominazione di origine protetta «Ragusano» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

##### Art. 2. *Zona geografica*

La zona di provenienza e di trasformazione del latte destinato alla produzione del formaggio «Ragusano» comprende l'intero territorio dei Comuni di: Acate, Chiamonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa e dei comuni di Noto, Palizzolo Acreide e Rosolini, in Provincia di Siracusa.

##### Art. 3. *Metodo di ottenimento*

Il formaggio «Ragusano» è prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, crudo, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 2 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai dell'altopiano ibleo, eventualmente affienati;



b) il latte di una o più mungiture deve essere coagulato alla temperatura di 34 (trentaquattro) gradi centigradi, con oscillazione in più o in meno non superiore ai 3 (tre) gradi centigradi, sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;

c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio in pasta di agnello o di capretto sciolto in una soluzione acquosa di cloruro di sodio. La quantità di soluzione impiegata deve essere tale da comportare un tempo di presa e di indurimento da 60 a 80 minuti. La rottura della cagliata, avviene quando i granuli, inizialmente delle dimensioni paragonabili a quelle delle lenticchie, a seguito dell'aggiunta di acqua (8 litri per ettolitro di latte) alla temperatura di 80 gradi centigradi, più o meno 5 gradi centigradi, assumono dimensioni medie di un chicco di riso. La massa caseosa, ottenuta per sedimentazione e separata dal siero, viene sottoposta a pressatura per favorirne la spurgatura. La pasta, trattata con il liquido risultante dalla lavorazione della ricotta o con acqua a temperatura di circa 80 gradi centigradi, coperta con un telo allo scopo di evitare bruschi abbassamenti della temperatura, viene lasciata riposare per circa 85 minuti. La fase della asciugatura va condotta lasciando la pasta su degli appositi supporti per un tempo di circa 20 ore. La pasta viene tagliata a fette e viene ricoperta con acqua alla temperatura di circa 80 gradi centigradi, per un tempo di circa 8 minuti. Viene quindi lavorata con molta cura, fino ad ottenere una forma sferica con la superficie esterna esente da smagliature e saldata ad un polo. La pasta va successivamente modellata al fine di assumere la caratteristica forma a parallelepipedo a sezione quadrata.

In questa fase va apposta, sulla faccia lunga opposta a quella principale (ove è riportato il numero CE identificativo dell'azienda, utilizzato anche ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari e, eventualmente, il marchio aziendale) una placca di caseina come sotto raffigurata, riportante i codici per la identificazione della singola forma




Sulle altre due facce maggiori del parallelepipedo vengono poi posizionate le apposite fascere marchianti, per imprimere sulla superficie della forma la dicitura «Ragusano», come da seguente immagine



La salatura, effettuata in salamoia, viene protratta per un tempo variabile in ragione delle dimensioni delle forme e tale da non comportare un contenuto di cloruro di sodio sulla sostanza secca superiore al 6%. La stagionatura, che deve protrarsi per un periodo minimo di tre mesi dalla formazione, avviene in locali ventilati ad una temperatura che va dai 14 ai 16 gradi centigradi.

Le forme durante la stagionatura possono essere legate a coppia con funi e poste a cavallo di appositi sostegni e, comunque, in modo tale da garantire una perfetta aerazione dell'intera superficie della forma. È prevista la cappatura con olio di oliva per i formaggi destinati ad una prolungata stagionatura. Il prodotto può essere affumicato solo con procedimenti naturali e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura «affumicato».



d) forma: parallelepipedo, a sezione quadrata, con angoli smussati. È possibile riscontrare sulla superficie delle leggere insenature dovute al passaggio delle funi di sostegno utilizzate nel processo di stagionatura;

e) dimensioni: lati della sezione quadrata da 15 a 18 cm; lunghezza del parallelepipedo da 43 a 53 centimetri;

f) peso: variabile da 12 a 16 kg in relazione alle dimensioni della forma;

g) aspetto esterno: crosta liscia, sottile, compatta, di colore giallo dorato o paglierino tendente al marrone con il protrarsi della stagionatura per i formaggi da grattugia. Lo spessore massimo della crosta è di 4 mm. La stessa crosta può essere cappata con olio di oliva;

h) pasta: struttura compatta, con eventuali fessurazioni che si riscontrano con il protrarsi della stagionatura, talvolta unite a scarse occhiate; al taglio il colore si presenta bianco tendente al giallo paglierino, più o meno intenso;

i) sapore: decisamente gradevole, dolce, delicato, poco piccante nei primi mesi di stagionatura nei formaggi da tavola; tendente al piccante ed al saporito, a stagionatura avanzata, nei formaggi da grattugia.

j) il formaggio presenta un aroma gradevole, caratteristico delle particolari procedure di produzione;

k) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40% per i formaggi destinati al consumo da tavola; non inferiore al 38% per i formaggi con stagionatura superiore ai sei mesi;

l) umidità massima: 42%

#### Art. 4.

##### Confezionamento ed etichettatura

Il formaggio a denominazione di origine protetta «Ragusano» deve recare, all'atto della sua immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative il seguente contrassegno



apposto a fuoco, al termine del periodo minimo di stagionatura, nella faccia principale della forma, ai lati del numero CE identificativo dell'azienda e, eventualmente, del relativo marchio aziendale.

Il formaggio a denominazione di origine «Ragusano» può essere immesso al consumo sia in forme intere che porzionato, con o senza crosta, o grattugiato. Il «Ragusano» porzionato è ottenuto esclusivamente dal frazionamento delle forme già certificate ed il suo confezionamento deve avvenire in modo tale che su ogni porzione vi sia traccia della dicitura «Ragusano» impressa sulla crosta dalle fascere marchianti. Il confezionamento del Ragusano grattugiato e quello porzionato con operazioni che comportino la raschiatura o l'asportazione della crosta (cubetti, fettine ecc.) rendendo invisibile la dicitura Ragusano impressa sulla crosta, deve avvenire esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 2. Il confezionamento del «Ragusano» porzionato e grattugiato deve avvenire nel rispetto delle norme in materia e, comunque, in maniera tale da non modificarne la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie. Sulle confezioni di «Ragusano» deve essere riportata, oltre al simbolo europeo della DOP, l'etichetta che segue.

### Caratteristiche generali dell'etichetta



L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

Ragusano DOP, di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni dell'etichetta;

Identificazione dell'azienda produttrice e/o confezionatrice nel rispetto delle norme vigenti.

Le specifiche riportate si riferiscono all'etichetta base con dimensioni e proporzioni minime per un corretto utilizzo. L'etichetta è composta da un quadrato verde (pantone 369 C) con angoli arrotondati e dimensioni di 8 cm x 8 cm. Al suo interno (centrato sia verticalmente sia orizzontalmente rispetto al quadrato) è presente un rettangolo giallo (pantone 810 C) con angoli arrotondati e dimensioni di 7,2 cm x 4,2 cm. Nello spazio verde sopra il rettangolo, centrata orizzontalmente rispetto allo stesso, è presente la scritta Ragusano DOP, il colore della scritta è nero (pantone Process Black C), il font è Bauhaus Md BT 24,6 pt. A destra è presente un quadrato bianco (pantone Trans. White) con bordo verde (pantone 369 C) e con angoli arrotondati, di dimensioni 3,6 cm x 3,6 cm, nel cui interno (centrato verticalmente e orizzontalmente) c'è il logo Ragusano, 2,2 cm x 2,7 cm. Lo spazio verde sotto il rettangolo è destinato alla identificazione dell'azienda, carattere Arial Bold 8 pt - bianco (pantone Trans. White) ed al suo indirizzo, carattere Arial 7 pt - bianco (pantone Trans. White).

### Caratteristiche generali del logo




Il logo si compone di una circonferenza divisa in orizzontale da un rettangolo bianco con la scritta Ragusano al centro. La scritta, più lunga del diametro della circonferenza, è centrata sia in verticale sia in orizzontale rispetto alla stessa. Il colore è nero, pantone Process Black C, il font è Bauhaus Md BT. I due archi hanno medesime dimensioni ma differenti colori, superiore giallo (pantone 810 C), inferiore verde (pantone 369 C).

Il prodotto ottenuto esclusivamente da latte di bovine appartenenti alla razza modicana può riportare la denominazione «Ragusano da vacca modicana».

#### Art. 5.

##### Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo,



dei produttori/stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotta è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 6.  
*Legame al territorio*

Il Ragusano trova le sue origini in un contesto paesaggistico in cui la naturale imponenza dei carrubi arricchisce un'architettura campestre caratterizzata dall'uomo con le chiuse, i muri a secco e le tipiche «masserie». La stalla, l'abitazione, il fienile ed il piccolo caseificio dove il latte viene trasformato in formaggio, costituiscono la masseria realizzata in pietra calcarea che si inserisce in modo perfetto nel paesaggio circostante caratterizzato dai muri a secco che si snodano a perdita d'occhio lungo la campagna. Nelle masserie la tecnica di lavorazione del formaggio è artigianale: la tina, la rotula, la caurara, lo staccio, la manovella, la mastredda, il muolito sono gli utensili di legno e rame, semplici ma essenziali. Il Ragusano è un prodotto naturale, le cui qualità e specificità sono strettamente correlate sia alle caratteristiche della materia prima, cioè il latte intero crudo che racchiude in sé i sapori dei pascoli dell'altopiano ibleo ricchi di erbe aromatiche, sia ai processi di caseificazione e stagionatura affidati alle mani esperte dell'uomo. La produzione di Ragusano è concentrata durante la stagione foraggera, novembre-maggio, quando la qualità del foraggio verde al pascolo è ottima. I pascoli naturali del territorio ibleo presentano più di 100 essenze foraggere appartenenti ad almeno 20 famiglie. Ogni singola essenza foraggera spontanea dei pascoli iblei contribuisce a caratterizzare gli aromi ed i sapori del Ragusano. Le principali essenze apprezzate per l'appetibilità, la produttività e le qualità nutrizionali relativamente all'alimentazione animale sono l'*Anthemisarvensis*, la *Medicagohispida*, lo *Scorpiurus villosus*, l'*Astragalus hamosus* il *Trifolium subterraneum*, la *Calendula arvensis*, la *Diplotaxis erucoides* la *Sinapis arvensis*. L'ambiente, il latte, il pascolo, la tecnica di produzione, fanno del Ragusano un formaggio antico ma sempre attuale, e il suo mondo, la masseria, sintesi di un patrimonio fatto di natura e storia, di economia e scienza tecnologica; non ultimo il ruolo dell'allevatore-casaro dell'altopiano ibleo, che ben si inserisce nel contesto di quella politica agricola nazionale e comunitaria volta ad incoraggiare l'affermazione della figura di imprenditore rurale, non più solo agricolo, cioè produttore di ricchezza e creatore di valore aggiunto ma anche artefice di una politica di presidio, salvaguardia e valorizzazione del territorio. Tanti sono i fattori che possono influenzare gli aromi, gli odori, i sapori, il colore e

le componenti salutistiche del Ragusano tradizionale. Fattori che definiamo «caratteri della bio-diversità», proprio perché dal loro equilibrio sinergico si ottiene da secoli un formaggio unico al mondo fortemente legato al territorio di produzione. Il Ragusano è un formaggio vivo, sia per la popolazione microbica che lo costituisce che per tutti i processi enzimatici che si verificano anche durante la maturazione nel corso della stagionatura. Da qui la definizione di bio-diversità, non solo quindi perché questi fattori generano un formaggio diverso, ma anche e soprattutto perché biologicamente vivo.

Tra i principali «caratteri della bio-diversità» vi sono l'area di produzione e le relative condizioni macro e micro ambientali del territorio e dei luoghi naturali in cui si verificano i processi produttivi (allevamento, caseificio, centro di stagionatura); seguono quindi le razze allevate e il sistema d'allevamento di tipo estensivo e l'alimentazione delle vacche prevalentemente basata sulle essenze foraggere spontanee dei pascoli dell'altopiano Ibleo. Il processo di caseificazione tradizionale è anch'esso fattore caratterizzante, grazie alle sue specifiche qualità e procedure: dall'utilizzo di latte intero crudo, alla presenza di microflora filocasearia naturale, all'utilizzo di caglio naturale e di strumenti e utensili in legno e/o rame. A ciò si aggiunge il processo di formatura del prodotto e la stagionatura tradizionale. Risulta evidente come questi «caratteri» siano in realtà un insieme di processi naturali, che presentano una forte variabilità biologica. E l'uomo, in tale contesto, deve misurarsi quotidianamente con la natura per trovare l'equilibrio biologico tra i vari processi, per garantire la produzione di un Ragusano di qualità eccellente.

La razza, lo stadio di lattazione così come i diversi cicli biologici delle essenze foraggere spontanee dei pascoli dell'altopiano ibleo, determinano delle variazioni frequenti nella qualità del latte e le oscillazioni termiche ed igrometriche che accelerano o decelerano i processi di lavorazione del latte e la maturazione della cagliata e del formaggio: tutte condizioni macro e micro ambientali che risultano determinanti nella selezione della specifica microflora del Ragusano.

Art. 7.  
*Organismo di controllo*


Il controllo della conformità del formaggio Ragusano DOP al disciplinare di produzione è svolto da una struttura conforme alle disposizioni di cui all'art. 37 del reg. UE n. 1151/2012. Tale struttura è il Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, Corfilac avente sede a Ragusa in via Ragusa-Mare (s.p. 25) - Tel. 0932 660411 - fax 0932 660419 - pec: dop@pec.corfilac.it

17A04335

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-151) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 6 3 0 \*

**€ 1,00**

